

CXXXVII.

TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — Risultato di votazione — Votazione a scrutinio segreto — Discussione del disegno di legge: « Approvazione della vendita di immobili militari al comune di Palmanova » (N. 354) — Dopo osservazioni del senatore Cavalli, relatore, accettate dal ministro della guerra, il progetto è rinviato allo scrutinio segreto — Approvazione dei disegni di legge nn. 342, 326, 335, 344, 345 — Discussione del disegno di legge: « Trattato di commercio, dogana e navigazione, concluso fra l'Italia e la Bulgaria il 13 gennaio 1906 » (N. 346) — Parlano i senatori De Sonnaz, Bodio, relatore, Pierantoni, ed il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Approvazione dei disegni di legge nn. 347, 348 — Il disegno di legge: « Nuova proroga dei tribunali misti (della riforma) in Egitto » (N. 349), dopo osservazioni del senatore Pierantoni, cui risponde il senatore Faina E., relatore, è rinviato allo scrutinio segreto — Discussione del disegno di legge: « Istituzione di un Consorzio per l'industria zolfifera siciliana » (N. 251) — Parlano nella discussione generale i senatori Cadolini, Arcoleo, Di Camporeale, relatore, Cannizzaro, presidente della Commissione, Finali, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Senza discussione si approvano tutti gli articoli del disegno di legge, meno gli articoli 4, 6, 9, 18, che il Senato approva dopo uditi chiarimenti e dichiarazioni del relatore e del ministro — Chiusura e risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra, dell'agricoltura, industria e commercio, della marina, delle finanze, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione fatta nella tornata di ieri per la nomina di una Commissione per il regolamento interno del Senato.

Senatori votanti	74
Maggioranza	38
Il senatore Arcoleo	ebbe voti 62
» Casana	» 59
» Finali	» 36
» Bonasi	» 33
» Adamoli	» 33
» Pagano Guarnaschelli	31
» Blaserna	» 26
» Cefaly	» 26
» Rattazzi	» 25
» Astengo	» 23

Schede bianche 6.

Sono quindi eletti i senatori Arcoleo e Casana che ottennero la maggioranza dei voti; restano in ballottaggio i senatori Finali, Eo-

nasi, Adamoli, Pagano Guarnaschelli, Blaserna, Cefaly, Rattazzi e Astengo.

La votazione di ballottaggio si farà domani in principio di seduta.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge discussi nella seduta di ieri.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Approvazione della vendita di immobili militari al comune di Palmanova » (N. 354).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della vendita di immobili militari al comune di Palmanova ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

In applicazione della legge 5 maggio 1901, n. 151, è autorizzata la vendita a trattativa privata al comune di Palmanova degli immobili descritti nel compromesso stipulato il 9 marzo 1906.

La vendita sarà effettuata alle condizioni contenute nel detto compromesso.

COMPROMESSO

1° L'Amministrazione militare vende al comune di Palmanova gli immobili posti in comune amministrativo e censuario di Palmanova qui appresso descritti:

a) palazzo del Comando di fortezza al mappale n. 311, di pertiche 2.29 con la rendita censuaria di lire 814.32;

b) fabbricato ex Gran Corpo di guardia con casa annessa al n. 340 (che si estende in parte sopra il n. 339) di pertiche 0.36 colla rendita di lire 135.20;

c) cavallerizza coperta al n. 339 di pertiche 0.35, con la rendita di lire 81.12;

d) orto di 1^a classe al n. 337 di pertiche 3.90 con la rendita di lire 28.50;

e) fabbricato macello al n. 566 di pertiche 0.32 con la rendita di lire 39;

f) prato di 1^a classe al n. 16336 di pertiche 0.40 con la rendita di lire 1.60;

g) fabbricato per conserva di ghiaccio, denominato ghiacciaia delle fortificazioni, al mappale n. 291 di pertiche 0.30 con la rendita censuaria di lire 20.80, rappresentati nel piano mappale descritti nell'annessa tavola prima di disegno pel complessivo prezzo di lire settantacinquemila.

2° Gli immobili sono venduti nello stato in cui si trovano e come sono posseduti dal Demanio con tutte le servitù attive e passive.

La vendita è fatta a corpo e non a misura e non si farà luogo ad alcun supplemento di prezzo in favore del venditore, nè ad alcuna diminuzione in favore dell'acquirente qualora la superficie effettiva non corrispondesse a quella superiormente indicata per ciascuno dei summenzionati immobili, quando anche la differenza eccedesse la vigesima parte in più od in meno del valore intero degli immobili venduti, e ciò per patto espresso in relazione al disposto dall'art. 1475 del Codice civile.

3° Lo Stato non assume altra obbligazione se non quella della evizione, nel qual caso il compenso spettante all'acquirente sarà limitato al puro rimborso del prezzo e delle spese pagate, ovvero a rimborso di quella minore somma effettivamente pagata dal terzo possessore a colui che avrà agito per la evizione.

4° Il comune di Palmanova dovrà costruire a sua cura e spese i tratti di muro segnati con le lettere M, N, A, B e B, C, sull'unita tavola di disegno n. 2 per isolare il macello e l'area attigua dalla proprietà demaniale militare in consegna al deposito allevamento cavalli.

Il muro M, N, rimarrà di esclusiva proprietà del comune di Palmanova ed i muri N, A, B e B, C, resteranno di proprietà comune fra l'Amministrazione militare e il comune di Palmanova.

5° Fino a che il detto comune conserverà la ghiacciaia delle fortificazioni per l'uso attuale e per quel tempo che in essa vi tenesse depositato ghiaccio, il comune medesimo si obbliga di mantenervi continuamente chilogrammi 100 di ghiaccio a disposizione dell'Amministrazione

militare la quale pagherà il ghiaccio che fosse per prelevare al minimo fra i prezzi che il comune adottasse per la cessione del ghiaccio stesso agli Istituti di beneficenza ed ai privati.

6° Sul recinto della ghiacciaia delle fortificazioni l'Amministrazione militare si riserva la servitù attiva di luce e prospetto dalle esistenti cinque finestre del magazzino lettera B che vi prospettano.

7° L'acquirente subentra in tutti i diritti ed obblighi della venditrice Amministrazione dal giorno in cui sarà immesso nel materiale e civile possesso dell'immobile, del che si farà constare mediante apposito verbale da redigersi in contraddittorio.

8° L'acquirente dovrà provvedere a proprio carico alla voltura catastale entro il termine di giorni novanta dalla stipulazione del contratto, ed entro dieci giorni successivi farà pervenire alla Direzione del genio il certificato dell'eseguito trasporto per essere rimesso alla competente Intendenza di finanza.

In difetto, l'acquirente senza pregiudizio delle penalità in cui fosse incorso a termini di legge, si obbliga a corrispondere l'interesse del 5 per cento sulle imposte indebitamente pagate dal demanio fino al giorno in cui queste verranno al medesimo rimborsate dall'acquirente.

9° Le spese tutte relative del contratto di compra-vendita ed il verbale constatante l'ammissione in possesso, e cioè tasse di registro e bollo, diritti di segreteria, di copia ecc. sono a carico del compratore.

10° L'assenso dell'Amministrazione militare alla vendita non sarà valido se la vendita stessa non sarà approvata per legge.

11° Entro un mese dal giorno in cui la legge suddetta sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, il comune dovrà effettuare il pagamento della somma di lire settantacinquemila rappresentante il prezzo capitale dell'immobile, in difetto di che s'intenderà nulla e di nessun effetto la vendita.

Il versamento della detta somma di L. 75,000 sarà effettuato nella sezione di Regia tesoreria provinciale con imputazione al capitolo del bilancio dell'entrata intitolato: « Ricavato delle alienazioni delle opere fortilizie, degli immobili, terreni, ecc. », e la relativa quietanza di tesoreria sarà dal comune consegnata in originale alla Direzione del genio.

In base alla esibizione di tale documento si procederà alla traduzione del presente schema in contratto formale.

12° Entro un mese dal giorno in cui avendo il comune comprovato l'effettuato versamento si potrà stipulare il contratto, avverrà la consegna effettiva degli immobili da parte dell'Amministrazione militare al comune.

Di essa si farà constare mediante il consueto verbale.

Se per circostanze impreviste la consegna degli immobili non potesse effettuarsi entro il suindicato termine di un mese, il comune avrà facoltà di richiedere pel tempo successivo l'interesse legale sul prezzo di L. 75,000.

Palmanova, 9 marzo 1906.

Il rappresentante dell'Amministrazione militare

G. GABELE, rag. geom.

Il sindaco

ANDREA VANELLI.

Per copia conforme:

Il direttore capo divisione

V. POGGI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI, *relatore*. Mentre si è trovata degna di approvazione e di lode la condiscendenza del Ministero della guerra nell'accettare la proposta del comune di Palmanova giusta l'allegato compromesso, io mi limiterò a fare una raccomandazione d'ordine generale: che questa concessione serva di esempio per facilitare ed accogliere altri contratti con città ad uso fortezza o coi comuni dove si trovano dei fortilizi, raccomandando poi specialmente perchè abbiano ad essere abolite le servitù militari non strettamente ed assolutamente necessarie.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Io assicuro il senatore Cavalli che farò il possibile per accondiscender a questo suo desiderio.

CAVALLI, *relatore*. Lo ringrazio.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge, e trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Modificazione alle leggi sulle pensioni degli operai borghesi dell'Amministrazione militare» (N. 342).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge: «Modificazione alle leggi sulle pensioni degli operai borghesi dell'Amministrazione militare».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 342).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Se nessuno domanda di parlare, la discussione generale è chiusa; procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

La liquidazione della pensione per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, che si trovano regolarmente iscritti a ruolo o a matricola alla data di promulgazione della presente legge, sarà fatta in base alla seguente tabella:

CATEGORIA	A 25 anni di servizio Giornate di mercede	Aumento per ogni anno di servizio o campagne di guerra Giornate di mercede	Massimo a 25 anni di servizio Lire	Massimo a 40 anni di servizio Lire
Operai con mercede giornaliera di lire 5 o più	150	5	800	1,000
Operai con mercede giornaliera superiore alle lire 2,50 e che non raggiungono le lire 5 . . .	150	5	700	900
Operai con mercede giornaliera di lire 2,50 o meno . . .	150	5	400	600

In nessun caso la pensione di riposo potrà essere inferiore a L. 300.

(Approvato).

Art. 2.

Per gli operai addetti a lavori insalubri da determinarsi e classificarsi per decreto Reale, ferme restando le condizioni richieste dall'articolo 154 del testo unico approvato con Regio

decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il servizio effettivo prestato in quei lavori insalubri sarà aumentato di un quarto nello stabilire la somma da assegnarsi a titolo di pensione, senza che la medesima possa per altro eccedere il massimo fissato dalla tabella.

(Approvato).

Art. 3.

Gli operai che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 e che intendono di esercitare il loro diritto a pensione ai termini delle disposizioni anteriori, potranno optare per l'applicazione delle medesime.

(Approvato).

Art. 4.

Per gli operai assunti in servizio posteriormente alla data di promulgazione della presente legge, si provvederà al trattamento di pensione con la iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: «Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1905-906» (N. 326).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1905-906»:

Prego il senatore segretario Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI segretario, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 126,500 e le diminuzioni di stanziamento per somma eguale, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1905-906, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1905-906.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	8. Spese postali (Spesa d'ordine) L.	3,500
»	14. Spese di liti (Spesa obbligatoria) »	3,000
»	39. Corpo di Commissariato militare marittimo »	18,000
»	65. Personale dei contabili e dei guardiani di magazzino (Spese fisse) »	5,000
»	69. Spese di giustizia (Spesa obbligatoria) »	2,000
»	70. Spese per trasporti di materiali »	20,000
»	76. Spese varie per il personale lavorante »	50,000
»	79-bis. Spese per la inchiesta sulla Regia marina (Legge 27 marzo 1904, n. 139) »	25,000
	Totale L.	126,500

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n.	1. Ministero - Personale assegnato in base alla legge 11 luglio 1904, n. 353 - Ufficio di stato maggiore - Ufficio di revisione (Spese fisse) L.	10,000
»	3. Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	4,000
»	55. Viveri a bordo ed a terra »	25,000
»	66. Personale civile tecnico (Spese fisse) »	5,000
»	75. Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti (scafi, motori, armi) . . . »	57,500
»	80. Costruzioni navali (Fondo complementare che si stanziava in base alla legge 3 giugno 1901, n. 258) - Stanziamento da ripartirsi esclusivamente fra le navi enumerate all'art. 3 della presente legge »	25,000
	Totale L.	126.500

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: «Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1905-906» N. 335).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: «Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1905-906».

mento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1905-906 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 553,000 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1905-906 indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio 1905-906.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	40. Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti ed assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Spese fisse ed obbligatorie) L.	353,000
»	42. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine »	200,000
	<i>Totale</i> . . . L.	<u>553,000</u>

Diminuzioni di stanziamenti.

Cap. n.	1. Personale (Spese fisse) L.	8,000
»	2. Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	3,000
»	3. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie) »	10,000
	5. Indennità pel Consiglio di amministrazione e indennità varie al personale in servizio della Direzione generale »	5,000
»	7. Spese pel servizio esterno »	15,000
	10. Contributo, come spesa di amministrazione, al tesoro dello Stato pel servizio del Fondo per il culto presso gli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria) »	15,000
»	12. Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali »	10,000
»	17. Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria) . »	60,000
»	18. Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere (Spesa obbligatoria) »	5,000
»	19. Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria) . . . »	20,000
»	21. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria) »	15,000
»	22. Tassa di registro e bollo e sui mandati (Spesa obbligatoria) »	1,000
»	27. Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie) »	3,000
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	<u>170,000</u>

	<i>Riparto</i> . . . L.	170,000
Cap n.	30. Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai comuni per effetto dell' art. 19 della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse) »	4,000
»	32. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse) »	140,000
»	33. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefici e cappellanie sopresse (Spese fisse ed obbligatorie) »	110,000
»	35. Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese fisse) »	20,000
»	38. Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizi monumentali (Spese fisse) »	3,000
»	39. Rendita dovuta ai comuni in forza dell' art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 2036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191 (Spesa obbligatoria) »	70,000
»	44. Personale fuori ruolo e in disponibilità (Spese fisse) »	1,000
»	46. Retribuzione al personale straordinario ed ai volontari, commessi gerenti, applicati, ecc. (Spese fisse) »	1,000
»	47. Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	4,000
»	50. Versamento all' Erario dell' imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto (Spese d' ordine) »	20,000
»	53. Concorso straordinario nella spesa per ufficiatura di chiese »	10,000
	<i>Totale</i> . . . L.	<u>553,000</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione del trattato di commercio e navigazione fra l' Italia e la Repubblica dell' Equatore del 12 agosto 1900 » (N. 344).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione

del trattato di commercio e navigazione fra l' Italia e la Repubblica dell' Equatore del 12 agosto 1900 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di commercio e navigazione concluso a Quito fra il Regno d' Italia e la Repubblica dell' Equatore il 12 agosto 1900 e le cui ratifiche furono scambiate il...

Trattato di amicizia, commercio e navigazione
fra l'Italia e l'Equatore.

12 agosto 1900.

(Testo italiano).

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica dell'Equatore, animati dal desiderio di conservare e rafforzare le amichevoli relazioni esistenti, e promuovere il traffico commerciale fra i due paesi, hanno risolto di concludere un trattato di amicizia, navigazione e commercio, ed hanno, a tal uopo, nominato loro Plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

Il signor Giuseppe Pirrone, ufficiale degli ordini Reali dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso la Repubblica dell'Equatore, e

SUA ECCELLENZA IL PRESIDENTE DELL'EQUATORE

Il signor dottor Don Giuseppe Peralta, Ministro delle relazioni estere della Repubblica;

I quali dopo di avere scambiato i loro rispettivi pieni poteri e trovati in buona e debita forma, hanno pattuito gli articoli seguenti:

Art. 1.

Le due Alte Parti contraenti si garantiscono reciprocamente il trattamento della nazione la più favorita in tutto ciò che concerne lo stabilimento dei nazionali, tanto in materia di commercio e navigazione, quanto per l'importazione, l'esportazione ed il transito delle merci, ed in tutto ciò che si riferisce ai diritti di dogana, alle operazioni commerciali, all'esercizio del commercio e delle industrie ed al pagamento delle tasse relative.

Art. 2.

Si eccettua nella stipulazione dell'articolo 1 il cabotaggio, il cui regime rimane sottoposto alle leggi rispettive dei due paesi.

Art. 3.

La presente convenzione sarà ratificata in Roma ed in Quito il più presto possibile, entrerà in vigore quindici giorni dopo lo scambio delle ratifiche e rimarrà vigente sino allo spirare di un anno, a contare dal giorno in cui l'una o l'altra delle Alte Parti contraenti ne faccia denuncia.

In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto, in due esemplari, in Quito, addì dodici del mese di agosto dell'anno mille novecento.

(L. S.) G. PIRRONE.

(L. S.) J. PERALTA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede la parola, la discussione è chiusa e, trattandosi di articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione per la creazione di un Istituto internazionale di agricoltura conclusa fra l'Italia ed altri Stati il 7 giugno 1905 » (N. 345).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione per la creazione di un Istituto internazionale di agricoltura conclusa fra l'Italia ed altri Stati il 7 giugno 1905 »,

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:
(V. Stampato N. 345).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; si passa alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione alla Convenzione del 7 giugno 1905 per la creazione di un Istituto internazionale permanente di agricoltura avente sede in Roma.
(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad iscriversi fra gli Stati aderenti, nel primo gruppo, in conformità dell'articolo 10 della Convenzione stessa.

(Approvato).

Art. 3.

I fondi occorrenti per far fronte agli impegni derivanti dalla Convenzione saranno annualmente iscritti in apposito capitolo del bilancio del Ministero degli affari esteri.

In apposito capitolo del bilancio stesso, per l'esercizio 1906-907, sarà stanziato un fondo preliminare di L. 20,000.

(Approvato).

CONVENTION

Dans une série de réunions tenues, à Rome, du 29 mai au 6 juin 1905, les délégués des Puissances intervenues à la Conférence pour la création d'un Institut international d'agriculture ayant arrêté le texte d'une Convention avec la date fixe du 7 juin 1905, et ce texte ayant été soumis à l'approbation des Gouvernements qui ont pris part à ladite Conférence, les soussignés, munis de pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus, au nom de leurs Gouvernements respectifs, de ce qui suit :

Art. 1.

Il est créé un Institut international permanent d'agriculture, ayant son siège à Rome.

Art. 2.

L'Institut international d'agriculture doit être une Institution d'Etat, dans laquelle chaque Puissance adhérente sera représentée par des délégués de son choix.

L'Institut sera composé d'une Assemblée générale et d'un Comité permanent, dont la composition et les attributions sont définies dans les articles suivants.

Art. 3.

L'Assemblée générale de l'Institut sera composée des représentations des Etats adhérents.

Chaque Etat, quel que soit le nombre de ses délégués, aura dans l'assemblée droit à un nombre de voix qui sera déterminé par le groupe auquel il appartient, et dont il sera fait mention à l'article 10.

Art. 4.

L'Assemblée générale élit dans son sein pour chaque session un président et deux vice-présidents.

Les sessions auront lieu à des dates fixées par la dernière Assemblée générale et sur un programme proposé par le Comité permanent et adopté par les Gouvernements adhérents.

Art. 5.

L'Assemblée générale a la haute direction de l'Institut international d'agriculture.

Elle approuve les projets préparés par le Comité permanent relatifs à l'organisation et au fonctionnement intérieur de l'Institut. Elle arrête le chiffre total des dépenses, contrôle et approuve les comptes.

Elle présente à l'approbation des Gouvernements adhérents les modifications de toute nature entraînant une augmentation de dépense ou une extension des attributions de l'Institut. Elle fixe la date de la tenue des sessions. Elle fait son règlement.

La présence aux Assemblées générales de délégués représentant deux tiers des voix des Etats adhérents sera requise pour la validité des délibérations.

Art. 6.

Le pouvoir exécutif de l'Institut est confié au Comité permanent, qui, sous la direction et le contrôle de l'Assemblée générale, exécute les délibérations et prépare les propositions à lui soumettre.

Art. 7.

Le Comité permanent se compose de membres désignés par les Gouvernements respectifs. Chaque Etat adhérent sera représenté dans le Comité permanent par un membre. Toutefois la représentation d'un Etat peut être confiée à un délégué d'un autre Etat adhérent, à la con-

dition que le nombre effectif des membres ne soit pas inférieur à quinze.

Les conditions de vote dans le Comité permanent sont les mêmes que celles indiquées à l'article 3 pour les Assemblées générales.

Art. 8.

Le Comité permanent élit parmi ses membres, pour une période de trois ans, un Président et un Vice-Président qui sont rééligibles. Il fait son règlement intérieur; vote le budget de l'Institut, dans les limites des crédits mis à sa disposition par l'Assemblée générale, nomme et révoque les fonctionnaires et les employés de son bureau.

Le Secrétaire général du Comité permanent remplit les fonctions de Secrétaire de l'Assemblée.

Art. 9.

L'Institut, bornant son action dans le domaine international devra:

a) concentrer, étudier et publier dans le plus bref délai possible les renseignements statistiques, techniques ou économiques concernant la culture, les productions tant animale que végétale, le commerce des produits agricoles et les prix pratiqués sur les différents marchés;

b) communiquer aux intéressés, dans les mêmes conditions de rapidité, tous les renseignements dont il vient d'être parlé;

c) indiquer les salaires de la main-d'œuvre rurale;

d) faire connaître les nouvelles maladies des végétaux qui viendraient à paraître sur un point quelconque du globe, avec l'indication des territoires atteints, la marche de la maladie et, s'il est possible, les remèdes efficaces pour les combattre;

e) étudier les questions concernant la coopération, l'assurance et le crédit agricoles, sous toutes leurs formes, rassembler et publier les informations qui pourraient être utiles dans les différents pays à l'organisation d'œuvres de coopération, d'assurance et de crédit agricoles;

f) présenter, s'il y a lieu, à l'approbation des Gouvernements des mesures pour la pro-

tection des intérêts communs aux agriculteurs et pour l'amélioration de leurs conditions, après s'être préalablement entouré de tous les moyens d'information nécessaires tels que vœux exprimés par les Congrès internationaux ou autres Congrès agricoles et de sciences appliquées à l'agriculture, Sociétés agricoles, Académies, Corps savants, etc.

Toutes les questions qui touchent les intérêts économiques, la législation et l'administration d'un Etat particulier devront être exclues de la compétence de l'Institut.

Art. 10.

Les Etats adhérents à l'Institut seront classés en cinq groupes selon la place que chacun d'eux croit devoir s'attribuer.

Le nombre des voix dont chaque Etat dispose et le nombre des unités de cotisation seront établis selon les deux progressions suivantes:

Groupes d'Etat	Nombres de voix	Unités de cotisation
I	5	16
II	4	8
III	3	4
IV	2	2
V	1	1

En tout cas la contribution correspondant à chaque unité de cotisation ne pourra jamais dépasser la somme de 2,500 francs au maximum.

A titre transitoire la cotisation pour les deux premières années ne pourra dépasser la somme de 1,500 francs par unité.

Les colonies, sur la demande de l'Etat dont elles dépendent, pourront être admises à faire partie de l'Institut aux mêmes conditions que les Etats indépendants.

Art. 11.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées le plus tôt possible moyennant dépôt auprès du Gouvernement italien.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Rome le sept Juin mil neuf cent-cinq,

en un seul exemplaire, déposé au Ministère des affaires étrangères d'Italie, dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Etats contractants.

(L. S.) *Pour l'Italie:*

» » <i>le Monténégro:</i>	TITTONI
» » <i>la Russie:</i>	GENERAL MITAR MARTINOVICH
» » <i>la République Argentine:</i>	KROUPENSKY
» » <i>la Roumanie:</i>	BALD. M. FONSECA
» » <i>la Serbie:</i>	NICOLAS FLÉVA
» » <i>la Belgique:</i>	M. MILOVANOVITCH
» » <i>le Salvador:</i>	L. VERHAEGHE DE NAEYER
» » <i>le Portugal:</i>	J. GUSTAVO GUERRERO
» » <i>les Etats-Unis Mexicains:</i>	M. DE CARVALO E VASCONCELLOS
» » <i>le Luxembourg:</i>	G. A. ESTEVA
» » <i>la Confédération suisse:</i>	L. VERHAEGHE DE NAEYER
» » <i>la Perse:</i>	J. B. PIODA
» » <i>le Japon:</i>	N. MALCOLM
» » <i>l'Equateur:</i>	T. OHYAMA
» » <i>la Bulgarie:</i>	J. T. MERA
» » <i>le Danemark:</i>	D. MINTCHOVITCH
» » <i>l'Espagne:</i>	C ^{te} MOLTKE
» » <i>la France:</i>	DUC DE ARCOS
» » <i>la Suède:</i>	CAMILLE BARRÈRE
» » <i>les Pays-Bas:</i>	BILGT
» » <i>la Grèce:</i>	JONKHEER VAN DER GOES
» » <i>l'Uruguay:</i>	CHRIST. MIZZOPOULOS
» » <i>l'Allemagne:</i>	JEAN CUESTAS
» » <i>Cuba:</i>	A. MONTS
» » <i>l'Autriche et pour la Hongrie:</i>	CARLOS DE PEDRGO
» » <i>la Norvège:</i>	H. LÜTZOW, <i>Ambassadeur d'Autriche-Hongrie</i>
» » <i>l'Egypte:</i>	CARL LÖVENSKIOLD
» » <i>la Grande Bretagne et Irlande:</i>	AZIZ IZZET
» » <i>le Guatemala:</i>	EDWIN H. EGERTON
» » <i>l'Ethiopie:</i>	THOMAS SEGARINI
» » <i>le Nicaragua:</i>	GIUSEPPE CUBONI
» » <i>les Etats-Unis d'Amérique:</i>	JEAN GIORDANO DUC DE ORATINO
» » <i>le Brésil:</i>	HENRY WHITE
» » <i>Costa-Rica:</i>	BARRAS MOREIRA
» » <i>le Chili:</i>	RAFAEL MONTEALEGRE
» » <i>le Pérou:</i>	VICTOR GREZ
» » <i>la Chine:</i>	ANDRÉS A. CACERES
» » <i>le Paraguay:</i>	HOUANG KAO
» » <i>la Turquie:</i>	F. S. BENUCCI
	M. RÉCHID

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: « Trattato di commercio, di dogana e di navigazione fra l'Italia e la Bulgaria del 13 gennaio 1906 » (N. 346).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattato di commercio, di dogana e di navigazione fra l'Italia e la Bulgaria del 13 gennaio 1906 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di commercio, di dogana e di navigazione concluso dall'Italia colla Bulgaria il 13 gennaio 1906.

Traité de commerce, de douane et de navigation entre l'Italie et la Bulgarie.

Sa Majesté le Roi d'Italie d'une part, et Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie, d'autre part,

Désirant développer et faciliter les relations commerciales qui existent déjà entre les deux pays ont décidé de conclure le présent traité de commerce, de douane et de navigation et, à cet effet, ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE

M. le chevalier Fausto Cucchi Boasso, officier de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, officier de l'ordre de la Couronne d'Italie, Agent diplomatique à Sofia, et

SON ALTESSE ROYALE LE PRINCE DE BULGARIE

Son Excellence M. le général R. Petroff, Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, grand'croix de l'ordre princier de St. Alexandre etc. etc.

Lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont convenu des articles suivants:

Art. 1.

Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre l'Italie et la Bulgarie.

Les sujets de chacune des deux Parties contractantes ne seront pas soumis, à raison de leur commerce ou de leur industrie dans les ports, villes ou lieux quelconques des Etats respectifs, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, à des taxes, impôts ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés ou appliqués d'une façon plus onéreuse que ceux qui seront perçus sur les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Les privilèges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent ou jouiront en matière de commerce et d'industrie les ressortissants de l'une des Parties contractantes, ou de la nation la plus favorisée, seront communs à ceux de l'autre.

Art. 2.

Les sujets des deux Parties contractantes ne seront astreints sur le territoire de l'autre à aucun service obligatoire, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales. Ils seront exempts de tous emprunts forcés et de toute autre contribution extraordinaire, de quelque nature que ce soit. Ils seront également dispensés de toute fonction officielle obligatoire, judiciaire, administrative ou municipale, et jouiront de l'exemple du logement militaire. Sont toutefois exceptées les charges qui sont attachés à la possession à titre quelconque d'un bien-fonds, ainsi que les prestations et les réquisitions militaires auxquelles les nationaux et les ressortissants de la nation la plus favorisée peuvent être appelés à se soumettre comme propriétaires, fermiers ou locataires d'immeubles.

Art. 3.

Les sujets de chacune des Parties contractantes pourront, en quelque lieu que ce soit des possessions de l'autre Partie, exercer toute espèce d'industrie, faire le commerce tant en gros qu'en détail de tous produits, objets, fabriqués ou manufacturés; de tous articles de commerce licite, soit en personne, soit par leurs

agents, seuls ou en entrant en société commerciale avec des étrangers ou avec des nationaux; ils pourront acquérir, louer et posséder des terres, le tout en se conformant, comme les nationaux eux-mêmes et les ressortissants de la nation la plus favorisée, aux lois et règlements des pays respectifs.

Les dispositions du présent article relatives au libre exercice des professions ne seront pas appliquées aux cabaretiers de villages, aux pharmaciens, aux courtiers, aux colporteurs et marchands ambulants. Ces industriels jouiront du même traitement que les ressortissants, exerçant la même profession, de l'Etat le plus favorisé.

Il est entendu que les dispositions précédentes ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce et d'industrie qui sont ou seront en vigueur dans chacun des deux pays. Ces lois, ordonnances ou règlements ne pourront en aucun cas être appliqués à l'égard des ressortissants de l'une des Parties contractantes d'une manière plus rigoureuse ou moins favorable qu'aux ressortissants de la nation la plus favorisée ou aux nationaux.

Les ressortissants de chacune des deux Parties contractantes auront le droit, en se conformant aux lois du pays, d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour s'y défendre, et, à cet égard, ils jouiront de tous les droits et immunités des nationaux ou des ressortissants de la nation la plus favorisée.

Art. 4.

Quant au montant, à la garantie et à la perception des droits d'importation et d'exportation, ainsi que par rapport au transit, à la réexportation, à l'entreposage, aux droits locaux et aux formalités douanières ou autres, au transbordement des marchandises, aux transports sur les voies ferrées et, en général, pour tout ce qui se rapporte à l'exercice du commerce, de la navigation et de l'industrie, chacune des deux Parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilège ou abaissement dans les tarifs, à l'importation ou à l'exportation des produits du sol et de l'industrie des deux Pays, que l'une d'elles pourrait avoir accordé à une tierce Pui-

sance. Aussi toute faveur ou immunité concédée plus tard à une tierce Puissance, sera étendue immédiatement, sans condition et par ce fait même, aux produits du sol et de l'industrie de l'autre Partie contractante.

Les Parties contractantes s'engagent à n'entraver nullement le commerce réciproque des deux Pays par des prohibitions à l'importation, à l'exportation ou au transit.

Des exceptions à cette règle, en tant qu'elles soient applicables à tous les pays et aux pays se trouvant dans des conditions identiques, ne pourront avoir lieu que dans les cas suivant:

1° dans des circonstances exceptionnelles par rapport aux provisions de guerre;

2° par des raisons de sûreté publique;

3° par égard à la police sanitaire et en vue de la protection des animaux ou des plantes utiles contre les maladies, les insectes et parasites nuisibles;

4° en vue de l'application, aux marchandises étrangères, des prohibitions ou restrictions arrêtées par des lois intérieures à l'égard de la production intérieure des marchandises similaires, ou de la vente ou du transport à l'intérieur des marchandises similaires de production nationale.

Art. 5.

Les produits du sol et de l'industrie de la Bulgarie qui seront importés dans le territoire douanier italien et les produits du sol et de l'industrie de l'Italie qui seront importés en Bulgarie, destinés soit à la consommation, soit à l'entreposage, soit à la réexportation ou au transit, seront soumis au même traitement et ne seront passibles des droits ni plus élevés ni autres que les produits de la nation la plus favorisée sous ces rapports.

D'ailleurs les produits du sol et de l'industrie de l'Italie, énumérés dans le tarif B, ci-joint (droits à l'entrée en Bulgarie), à leur importation en Bulgarie, ne seront assujettis à des droits d'entrée autres, ni plus élevés, que ceux consolidés par ladite annexe.

A l'exportation vers la Bulgarie il ne sera perçu dans le territoire douanier italien, et à l'exportation vers le territoire douanier italien il ne sera perçu en Bulgarie, d'autres ni de plus hauts droits de sortie qu'à l'exportation

des mêmes objets vers le pays le plus favorisé à cet égard. De même, tout autre faveur accordée par l'une des Parties contractantes à une tierce Puissance à l'égard de l'exportation sera immédiatement et sans condition étendue à l'autre.

Art. 6.

Les droits intérieurs, perçus pour le compte de l'Etat, des Communes ou des corporations, qui grèvent ou grèveront la production, la fabrication ou la consommation d'un article dans le territoire d'une des Parties contractantes, ne frapperont sous aucun prétexte les produits de l'autre d'une manière plus forte ou plus gênante que les produits indigènes de même espèce, ou, en cas d'absence de ceux-ci, que les produits de la nation la plus favorisée.

En ce qui concerne les marchandises, indiquées au tarif *B*, ci-annexé, il ne pourra être prélevé de taxes autres ou plus élevées que celles prévues dans les lois bulgares du 20 janvier 1900, modifiées par celles du 30 décembre 1903 et du 23 mars 1905, et du 31 janvier 1905, que dans le cas où les articles de même nature sont produits ou fabriqués en Bulgarie et y sont frappés de taxes équivalentes.

Les produits du sol et de l'industrie de l'un des Pays importés dans le territoire de l'autre et destinés à l'entreposage ou au transit ne seront soumis à aucun droit interne.

Art. 7.

Les négociants, fabricants et autres industriels qui prouvent, par l'exhibition d'une carte de légitimation industrielle, délivrée par les autorités de leur Pays, que dans l'Etat où ils ont leur domicile, ils sont autorisés à exercer leur commerce ou industrie et qu'ils acquittent les taxes et impôts légaux, auront le droit personnellement, ou par des voyageurs à leur service, de faire des achats dans les territoires de l'autre Partie contractante, chez des négociants ou dans les locaux de vente publics ou chez les personnes qui produisent ces marchandises. Ils pourront aussi prendre des commandes, même sur échantillons, chez les négociants ou autres personnes dans l'exploitation industrielle desquels les marchandises du genre offert trouvent leur emploi. Ni dans un cas ni

dans l'autre, ils ne seront astreints à acquitter pour cela une taxe spéciale plus élevée que les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Les industriels (voyageurs de commerce) munis d'une carte de légitimation industrielle ont le droit d'avoir avec eux des échantillons, mais non des marchandises.

Les cartes de légitimation industrielle devront être établies conformément au modèle de l'annexe A et rédigées en italien ou en français.

Les Parties contractantes se donneront réciproquement connaissance des autorités chargées de délivrer les cartes de légitimation, ainsi que des dispositions auxquelles les voyageurs doivent se conformer dans l'exercice de leur commerce.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux industries ambulantes, non plus qu'au colportage et à la recherche des commandes chez des personnes n'exerçant ni commerce, ni industrie.

Les objets passibles d'un droit de douane qui seront importés comme échantillons par les voyageurs de commerce seront, de part et d'autre, admis en franchise de droits d'entrée et de sortie, à la condition que ces objets, sans avoir été vendus, soient réexportés dans un délai de douze mois et que l'identité des objets importés et réexportés ne soit pas douteuse, quel que soit, du reste, le bureau de douane par lequel ils passent à leur sortie.

La réexportation des échantillons devra être garantie dans les deux pays à l'entrée, soit par le dépôt du montant des droits de douane respectifs, soit par cautionnement.

Les ressortissants de l'une des Parties contractantes se rendant aux foires ou marchés sur les territoires de l'autre, à l'effet d'y exercer leur commerce ou d'y débiter leurs produits, seront réciproquement traités comme les nationaux et ne seront pas soumis à des taxes plus élevées que celles perçues de ces derniers.

Art. 8.

Les sociétés par actions (anonymes) et autres associations commerciales, industrielles ou financières, domiciliées dans l'un des deux pays et à condition qu'elles y aient été valablement constituées, conformément aux lois en vigueur,

seront reconnues comme ayant l'existence légale dans l'autre pays et elles y auront notamment le droit d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour s'y défendre.

Il est entendu, toutefois, que la stipulation qui précède ne concerne point la question de savoir si une pareille société constituée dans l'un des deux pays, sera admise ou non dans l'autre pays pour y exercer son commerce ou son industrie, cette admission restant toujours soumise aux prescriptions qui existeront à cet égard dans ce dernier pays.

En tout cas, lesdites sociétés et associations jouiront dans l'autre pays des mêmes droits qui sont ou seraient accordés aux sociétés similaires d'un pays quelconque.

Art. 9.

Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux territoires ou y allant, seront, réciproquement exemptes dans l'autre de tout droit de transit, soit qu'elles transitent directement, soit que, pendant le transit, elles doivent être déchargées, déposées et rechargées.

Art. 10.

Les navires italiens et leur cargaison en Bulgarie, et réciproquement, les navires bulgares et leur cargaison en Italie, à leur arrivée, soit directement du pays d'origine, soit d'un autre pays, et quel que soit le lieu de provenance ou la destination de leur cargaison, jouiront, sous tous les rapports, du même traitement que les navires nationaux et leur cargaison.

Aucun droit, taxe ou charge quelconque, pesant sous quelque dénomination que ce soit, sur la coque du navire, son pavillon ou sa cargaison, et perçu au nom ou au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d'établissements quelconques, ne sera imposé aux bâtiments de l'un des deux Etats dans les ports de l'autre, à leur arrivée, durant leur séjour et à leur sortie, qui ne serait également et dans les mêmes conditions imposé aux navires nationaux.

Tout privilège et toute franchise accordés à cet égard à une tierce Puissance par une des Parties contractantes seront accordés à l'instant même et sans conditions à l'autre.

Art. 11.

La nationalité des bâtiments sera admise, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque pays au moyen des titres et patentes délivrés aux capitaines ou patrons par les autorités compétentes.

Art. 12.

En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, hâvres, bassins, fleuves, rivières ou canaux, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux de l'un des deux Etats, aucun privilège ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre, la volonté des Parties contractantes étant que, sous ce rapport, les bâtiments italiens et les bâtiments bulgares soient traités sur le pied d'une parfaite égalité et jouissent réciproquement des avantages accordés aux nationaux ou aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

Art. 13.

Les navires italiens entrant dans un port de Bulgarie, et réciproquement les navires bulgares entrant dans un port d'Italie, qui n'y viendraient que compléter leur chargement ou décharger une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux lois et règlements des pays respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints à payer, pour cette dernière partie de leur cargaison, aucun droit, sauf ceux de surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

Art. 14.

Les dispositions du présent traité ne sont point applicables au cabotage, lequel continue à être régi par les lois qui sont ou seront en vigueur dans chacun des deux Pays. En tout cas, les navires italiens et bulgares pourront

passer d'un port de l'un des deux Pays contractants dans un ou plusieurs ports du même pays, soit pour y déposer toute ou partie de leur cargaison apportée de l'étranger, soit pour y composer ou compléter leur chargement pour destination étrangère.

Art. 15.

Seront complètement affranchis de droits de tonnage et d'expédition dans les ports de chacun des deux Etats :

1. les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest ;

2. les navires qui, passant d'un port de l'un des deux Etats dans un ou plusieurs ports du même Etat, justifieront avoir acquitté déjà ces droits dans un autre port du même Etat ;

3. les navires qui, entrés avec un chargement dans un port, soit volontairement soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

En cas de relâche forcée, ne seront pas considérés comme opérations de commerce le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire, en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

Il est entendu que les stipulations de cet article ne regardent pas les droits sanitaires, dont la perception sera réglée d'après les législations respectives.

Art. 16.

En cas d'échouement ou de naufrage d'un navire de l'une des Parties contractantes sur les côtes de l'autre, ce navire y jouira tant pour le bâtiment que pour la cargaison, des faveurs et immunités que la législation de chacun des pays respectifs accorde à ses propres navires en pareille circonstance. Il sera prêté toute aide et assistance au capitaine et à l'équipage, tant pour leurs personnes que pour le navire et sa cargaison. Les opérations relatives au sauvetage auront lieu conformément aux lois du pays. Tout ce qui aura été sauvé du navire et de la cargaison, ou le produit de ces objets, s'ils ont été vendus, sera restitué aux propriétaires ou à leurs ayants-cause, et il ne sera payé de frais

de sauvetage plus forts que ceux, auxquels les nationaux seraient assujettis en pareils cas.

Les Parties contractantes conviennent, en outre, que les marchandises sauvées ne seront sujettes au paiement d'aucun droit de douane, à moins qu'on ne les destine à la consommation intérieure.

Art. 17.

Les sujets de l'un des Etats contractants jouiront dans l'autre de la même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique et de commerce, sous la condition de remplir les formalités prescrites à cet égard par la législation respective des deux pays.

Le Gouvernement bulgare s'engage à mettre à l'étude dans le délai d'un an, qui suivra la mise en vigueur du présent traité, les questions relatives à la protection réciproque de la sculpture et des dessins d'ornement, des brevets d'invention, des noms commerciaux et des noms d'origine.

Art. 18.

Il est fait exception aux stipulations du présent traité en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet.

Art. 19.

Il est entendu que la clause de la nation la plus favorisée ne s'appliquera pas aux faveurs spéciales résultant d'une union douanière, ni aux faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à d'autres Etats limitrophes pour faciliter le trafic-frontière.

Art. 20.

Si des contestations venaient à surgir au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent traité, y compris le tarif, le protocole final et les déclarations, ainsi que toutes les questions concernant l'exercice du commerce entre les deux Pays, et que l'une des Parties contractantes demande qu'elles soient soumises à la décision d'un tribunal arbitral, l'autre

Partie devra y consentir, même pour la question préjudicielle de savoir si la contestation est de la nature à être déferée au tribunal arbitral.

Le tribunal arbitral sera constitué pour chaque contestation de manière que chacune des deux Parties ait à nommer en qualité d'arbitre un propre sujet et que les deux Parties choisissent pour troisième arbitre le sujet d'une tierce Puissance amie.

Les Parties contractantes se réservent de s'accorder, en anticipation et pour une période de temps déterminée sur la personne du troisième arbitre à désigner en cas de besoin.

La décision des arbitres aura force obligatoire.

Art. 21.

Le présent traité entrera in vigueur le 1/14 janvier 1906 et les ratifications en seront échan-

gées aussitôt que faire se pourra. Il restera exécutoire jusqu'an 28 février n. s. 1911.

Dans le cas où aucune des deux Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la dite période, son intention de faire cesser les effets du présent traité, cet acte demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'un an à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncé.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux pays ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Sofia, en double exemplaire le $\frac{31 \text{ décembre } 1905.}{13 \text{ janvier } 1906.}$

FAUSTO CUCCHI BOASSO
(L. S.)

R. PETROFF
(L. S.)

ANNEXE **A.**
(Modèle).

CARTE DE LÉGITIMATION

POUR

VOYAGEURS DE COMMERCE

(ARMOIRIES)

Pour l'année...

N° de la Carte..

Valable pour l'Italie et la Bulgarie

PORTEUR :

(prénom et nom de famille)

Fait à le (jour, mois, année)

(Sceau)

(Autorité compétente

Signature

Il est certifié que le porteur de la présente carte
 { possède un (désignation de la fabrique ou du commerce) à
 { sous la raison
 { est employé, comme voyageur de commerce, dans la maison
 { à qui y possède un (désignation de la fabrique ou du commerce).

Le porteur de la présente carte désirant rechercher des commandes et faire des achats pour le compte de sa maison, ainsi que ^{de la maison suivante} _{des maisons suivantes} (désignation de la fabrique ou du commerce) à, il est certifié, en outre, que ^{ladite maison est tenue} _{lesdites maisons sont tenues} d'acquitter dans ce pays-ci les impôts légaux pour l'exercice de ^{son} _{leur} commerce (industrie).

Signalement du porteur :

Age:

Taille:

Cheveux:

Signes particuliers:

Signature:

.....

Avis.

Le porteur de la présente carte ne pourra rechercher des commandes ou faire des achats autrement qu'en voyageant et pour le compte ^{de la maison susmentionnée} _{des maisons susmentionnées}. Il pourra avoir avec lui des échantillons, mais point de marchandises. Il se conformera, d'ailleurs, aux dispositions en vigueur dans chaque Etat.

NOTA. — Là où le modèle ci-dessus contient un double texte, le formulaire à employer pour l'expédition des cartes présentera l'espace nécessaire pour y insérer l'un ou l'autre des textes, suivant les circonstances du cas particulier.

ANNEXE B.

Droits à l'entrée en Bulgarie.

Numéro du tarif	DÉNOMINATION DES MARCHANDISES	Unité	Droits stipulés en leva (franc)
25	Fromage :		
	— parmigiano, gorgonzola, pecorino, cacio cavallo, fontina, provolone et stracchino	100 kg.	30 »
ex 33	Poissons de toute sorte :		
	a) séchés, salés	»	25 »
	b) marinés, conservés, ou autrement préparés	»	35 »
	c) sardines et thons à l'huile, en boîtes	»	22 »
40	Riz :		
	a) décortiqué	»	5 »
	b) non décortiqué	»	4 »
ex 54	Pâtes alimentaires: macaroni, vermicelli et autres pâtes d'Italie	»	8 »
ex 57	Citrons et oranges	»	1.50
110	Bonbons de toute sorte et fruits confits	»	60 »
115	Biscuits sucrés de toute sorte	»	30 »
121	Huile d'olive :		
	a) en barils, en cruches et autres récipients d'une con- tenance au dessus de 10 kg.	»	10 »
	b) en bouteilles et autres récipients au dessous de 10 kg.	»	18 »
ex 134	Savons :		
	a) de blanchissage et autres usages ordinaires	»	12 »
ex 170	Savons de toilette parfumés ou non et savons médicaux	»	70 »
ex 173	Extraits végétaux pour tannage: sumac, châtaignier et que- bracho	»	3 »
ex 186	Cirages pour chaussures de toute espèce	»	15 »
ex 190	Soufre brut et raffiné et fleur de soufre	»	1.50
ex 207	Corail ouvré de toute sorte non monté	»	100 »
ex 228	Chapeaux de paille, copeau, sparte, écorce, fibres de palmier ou de tout autre végétal :		
	a) non garnis :		
	1. de paille et copeau	la pièce	0.30
	2. d'écorce, fibres de palmier ou de tout autre végétal	»	0.50
	b) garnis de rubans, mais sans fleurs ni plumes	»	0.70

LEGISLATURA VII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1906

Numéro du tarif	DÉNOMINATION DES MARCHANDISES	Unité	Droits stipulés en leva (francs)
ex 233	Boutons d'os, de corne et de corozo	100 kg.	75 »
235	Marbre, albâtre et granit :		
	a) 1. bruts	—	exempts
	2. équarris ou sciés	100 kg.	1.50
	b) sculptés, polis, moulurés ou autrement ouvrés, pesant 75 kg. ou plus la pièce	»	5 »
	c) objets en marbre, albâtre ou granit, polis, combinés ou non avec d'autres matières, à l'exception des métaux précieux, ivoire, nacre, etc., pesant de 5 à 75 kg. la pièce	»	7.50
	d) autres objets de marbre, albâtre ou granit polis ou façonnés, combinés ou non avec d'autres matières, à l'exception des métaux précieux, ivoire, nacre, etc., pesant 5 kg. et au dessous	»	25 »
258	Objets en faïence de toute espèce :		
	a) unicolores, sans reliefs	»	10 »
	b) à deux ou plusieurs couleurs ou avec reliefs	»	18 »
	c) dorés ou autrement décorés	»	25 »
265	Glaces (miroirs) de toute espèce	»	25 »
ex 270	Objets en verre :		
	perles, bracelets, boutons, pendeloques et prysmes pour lustres	»	30 »
284	Peaux préparées :		
	a) cuirs pour semelle, de toute espèce et qualité	»	75 »
316	Fils simples ou à plusieurs bouts, retors, y compris les fils à coudre (cordonnets) de soie naturelle ou artificielle, même mélangé à d'autres textiles :		
	a) non teints	Kg.	8 »
	b) teints	»	12 »
317	Tissus et étoffes tricotés de soie pure (y compris les fou- lards, crêpes et tulles) mélangés ou non avec des fils d'or, d'argent ou des fils métalliques dorés ou argentés	»	10 »
318	Tissus et étoffes tricotés de soie (y compris les foulards, crêpes et tulles) mélangés avec tout autre textile à l'exception des fils métalliques	»	7.50
323	Passementerie: galons, cordonnets, rubans, boutons, brelo- ques, houppes et autres articles semblables :		
	a) de soie pure ou mélangée de fils d'or, d'argent ou de fils métalliques dorés ou argentés	»	10 »
	b) de soie mélangée avec d'autres textiles	»	8

Numéro du tarif	DÉNOMINATION DES MARCHANDISES	Unité	Droits stipulés en leva (francs)
338	Tissus, étoffes et tricotés de laine et d'autres poils d'animaux, mélangés ou non de coton et d'autres matières textiles:	100 kg.	200 »
	a) pesant au dessus de 500 grammes par mètre carré . . .	»	275 »
	b) pesant de 250 à 500 grammes par mètre carré	»	250 »
	c) pesant 250 gr. et au dessous par mètre carré	»	300 »
343	Articles de bonneterie de laine pure ou mélangée, simplement unis, mais non cousus	»	300 »
	<i>Note au n. 343.</i> — Rentreront dans cette position: les bas et chaussettes, gants, flanelles (maillots), caleçons, gilets, bonnets (toques), fichus et autres objets semblables, même taillés et cousus, garnis ou non de boutons, de rubans, cordonnets, baguettes et autres accessoires semblables, même en soie, à la condition que ces accessoires soient nécessaires pour l'emploi de l'objet et ne constituent pas seulement une décoration.		
ex 352	Chapeaux en feutre:		
	b) garnis, mais sans fleurs ni autres parures:		
	1. en feutre de poils d'animaux	»	400 »
	2. en feutre de laine	»	250 »
	355 Déchets de coton, cardés en faldelle	»	20 »
ex 35	Ouates de coton:		
	a) ouates de coton, cardées	»	20 »
	b) ouates de coton, autres, y comprises les ouates gommées et excepté l'ouate médicinale	»	40 »
ex 359	Fils de coton:		
	a) retors (extra hard), écrus jusqu'au numéro 14 (anglais)	»	28 »
362	Fils de tiré et fils retors en échevaux:		
	a) blanchis	»	36 »
	b) teints	»	60 »
	<i>Note au n. 362.</i> — Les <i>sewings</i> et autres fils de coton pour bas rentrent dans cette position.		
364	Ficelles, cordons et cordes de toute sorte, de coton	»	60 »
	<i>Note au n. 364.</i> — Dans cette position rentrent les fils de coton pour la pêche à la ligne et pour fabriquer les filets.		
365	Tissus de coton, écrus	»	40 »
	<i>Note au n. 365.</i> — Sans distinction de poids pour les marchandises entrant dans cette position.		

Numéro du tarif	DÉNOMINATION DES MARCHANDISES	Unité	Droits stipulés en leva (francs)
366	Tissus de coton, blanchis ou teints en pièce, sans distinction de poids pour les marchandises lourdes pas fines, comme les gazes, tarlatanes, batiste, linon zéphir, étamine, savachpours (Tangibs) et tenzoufs, milinos, mousselines, tulbents et autres articles semblables, qui sont visés dans la position n. 369.	100 kg.	55 »
ex 366	Tiffons (linon) et autres tissus de la même espèce pour doublures et balayeuses.	»	35 »
367	Tissus de coton, teints en fils à une ou plusieurs couleurs.	»	65 »
368	Tissus de coton dits « barchets », « calmouks », flanelles (maillots) et piqués, tissus de coton imprimés, brillantes ou non; percaline et cretonne; mouchoirs imprimés et couvertures en tissus, reps et autres tissus semblables, imprimés	»	75 »
ex 368	Flanellettes imprimées pesant de 140 à 200 grammes le mètre carré	»	70 »
369	Tissus fins, tissés, brodés, blanchis ou non, teints ou imprimés, à l'exception des tulles et dentelles	»	100 »
372	Rideaux, couvertures, mouchoirs, essuie-mains, draps de lit et autres articles semblables, en pièce, teints ou non, combinés ou non avec des fils en métaux communs et avec d'autres fils de textiles végétaux	»	100 »
374	Articles de coton tricotés, simplement unis, mais non cousus. <i>Note au n. 374.</i> — Rentrent dans cette position les bas et chaussettes, gants, flanelles (maillots), caleçons, gilets, bonnets (toques), fichus et autres articles semblables, même taillés et cousus, garnis ou non de boutons, rubans, cordonnets, haguettes ou autres accessoires semblables, même en soie, à la condition que ces accessoires soient nécessaires pour l'emploi de l'objet et ne constituent pas seulement une décoration. Les étoffes tricotées en coton seront tarifées comme les tissus de coton d'après l'espèce (suivant qu'ils sont bruts, blanchis, teints ou imprimés).	»	225 »
ex 385	Ficelles et cordons de chanvre	»	45 »
ex 386	Cordages de chanvre	»	40 »
505	Automobiles de toute espèce	la pièce	255 »
ex 551	Graine de vers à soie sélectionnée, système Pasteur, importée avec les papillons déposant dans des sachets . . <i>Note au n. 551.</i> — La santé de la graine des vers à soie sélectionnée, importée dans la forme susdite, sera considérée comme suffisamment établie par la présentation de certificats délivrés par les observatoires bacologiques autorisés par le Gouvernement italien si, pour chaque envoi de graines de vers à soie en sachets, il est présenté un certificat établissant que le contrôle a déjà été fait par les autorités italiennes.	—	exempte

PROTOCOLE FINAL.

Au moment de procéder à la signature du traité de commerce, de douane et de navigation conclu en date de ce jour entre l'Italie et la Bulgarie, les soussignés ont convenu ce qui suit :

Ad Art. 7.

Pour pouvoir exercer en Bulgarie le droit prévu à l'alinéa 1 de l'article 7, les personnes y désignées devront être munies, conformément à l'article 6 de la loi bulgare du $\frac{26 \text{ mars}}{8 \text{ avril}}$ 1905 sur les commis-voyageurs, d'une patente spéciale dont la taxe au profit de l'Etat ne dépassera pas 150 francs pour toute l'année et 100 francs pour six mois, si le commis-voyageur représente une seule maison commerciale. Lorsqu'il en représente plus d'une, cette taxe est majorée encore de 100 francs pour toute l'année et de 50 francs pour six mois.

Il est entendu que les taxes prévues à l'alinéa 1 ne frapperont que la maison commerciale et que, par conséquent, cette taxe ne sera payée qu'une fois, n'importe que la maison commerciale envoie un ou plusieurs voyageurs à son service.

Ad Art. 10 — 16.

Il sera permis aux compagnies de navigation et aux propriétaires de bateaux italiens, faisant un service régulier de transport, de louer dans le rayon des ports, pour leurs bureaux, ateliers et magasins, des terrains, même appartenant à l'Etat, contre un prix convenable, lorsqu'il n'en aura pas besoin pour d'autres usages. Il reste entendu que lesdits magasins seront considérés comme entrepôts dès qu'ils répondront aux exigences légales.

Les navires italiens et les marchandises italiennes importées par voie d'eau ou par terre, après avoir acquitté les droits prévus dans le tarif annexé, ne seront soumis en Bulgarie à aucun droit additionnel ou à des taxes accessoires nouvelles ou supérieures à celles qui existent actuellement à l'égard des marchandises et navires nationaux et de ceux de la nation la plus favorisée, savoir :

1. Le droit de plombage :

a) 30 centimes pour chaque grand plomb la ficelle y comprise, et

b) 5 centimes pour chaque petit plomb ou cachet, la ficelle y comprise.

2. Il est perçu une taxe de 10 centimes pour chaque exemplaire des imprimés suivants, fournis par la douane :

a) manifeste ou extrait de manifeste ;

b) déclaration en douanes ;

c) feuilles délivrées pour les marchandises transportées d'un port bulgare dans un autre port bulgare ;

d) feuilles de transit ;

e) feuilles de transport délivrées par les bureaux de douane d'entrée pour les marchandises devant être dédouanées par un autre bureau de douane.

3. Une taxe de 5 centimes est perçue pour chaque exemplaire de quittance imprimé, délivrée par la douane.

Il est également perçu une taxe de 5 centimes pour tous les autres imprimés fournis par la douane.

4. Le droit de timbre est perçu conformément à la loi sur les timbres actuellement en vigueur.

Cependant les navires italiens entrant dans ou sortant de plusieurs ports bulgares après avoir payé une fois le droit de timbre sur les manifestes généraux d'entrée ou de sortie dans le premier port, ne payeront qu'une taxe supplémentaire d'un franc sur les extraits des manifestes d'entrée et de 50 centimes sur les manifestes additionnels de sortie.

5. La taxe pour l'inspection des bestiaux ; les taxes (*béglik*) sur les moutons.

6. Les taxes sur les navires de commerce, fréquentant les ports de Bulgarie, approuvées par la XXVI décision du Conseil des ministres, prise dans la séance du 28 février 1904, protocole n. 21.

7. Les droits de magasinage, perçus conformément à l'art. 64 de la loi bulgare sur les douanes.

8. Le droit de statistique :

a) 10 centimes par colis, à l'exception des envois postaux ;

b) 15 centimes les 1000 kilogrammes des marchandises chargées en vrac ;

c) 10 centimes par tête de bétail.

9. Une taxe prélevée seulement sur les marchandises qui jouissent de la franchise de droit de douane, dont le produit est réservé à la construction et à l'amélioration des ports et échelles en Bulgarie. Le taux de cette taxe ne dépassera pas un $\frac{1}{2}$ pour cent « ad valorem ».

Ad Art. 20.

A l'égard de la procédure dans le cas où l'arbitrage a lieu d'après les deux premiers alinéas de l'article 20, les Parties contractantes sont convenues de ce qui suit :

Au premier cas d'arbitrage, le tribunal arbitral siègera dans le territoire de la partie contractante défenderesse, au second cas dans le territoire de l'autre Partie contractante, et ainsi de suite alternativement dans l'un et dans l'autre territoire. La Partie, sur le territoire de laquelle siègera le tribunal, désignera le lieu du siège. Elle aura la charge de fournir les locaux, les employés de bureau et le personnel de service, nécessaires pour le fonctionnement du tribunal.

Le tribunal sera présidé par le surarbitre. Les décisions seront prises à la majorité de voix.

Les Parties contractantes s'entendront, ou le cas échéant ou une fois pour toutes, sur la procédure du tribunal arbitral. A défaut d'une telle entente, la procédure sera réglée par le tribunal même. La procédure pourra se faire par écrit, si aucune des Parties contractantes ne soulève d'objection ; dans ce cas, la disposition de l'alinéa 1 peut être modifiée.

Pour la citation et l'audition des témoins et des experts, les autorités de chacune des Parties contractantes, sur la réquisition du tribunal arbitral à adresser au Gouvernement respectif, prêteront leur assistance de la même manière que sur les réquisitions des tribunaux civils du pays.

Les Parties contractantes s'entendront sur la répartition des frais, soit à l'occasion de chaque arbitrage, soit par une disposition applicable à tous les cas. A défaut d'entente, l'article 57 de la Convention de la Haye du 29 juillet 1899 sera appliqué.

Le présent protocole sera considéré comme approuvé par les Parties contractantes sans ra-

tification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications du traité de commerce, de douane et de navigation.

Fait en double à Sofia, le ^{31 décembre 1905.}
_{12 janvier 1906.}

FAUSTO CUCCHI BOASSO

R. PETROFF.

DÉCLARATION A.

Au moment de procéder à la signature du traité conclu en date de ce jour, les soussignés ont convenu de ce qui suit :

1. En cas de procès civils ou commerciaux entre les sujets italiens résidant en Bulgarie et les sujets bulgares, les citations à comparaître et, en général, tous les documents et pièces judiciaires seront expédiés et notifiés aux sujets italiens d'après l'ordre établi par les lois bulgares, sans que l'autorité consulaire italienne ait à intervenir.

2. En matière de faillite commerciale l'insolvabilité commerciale des sujets italiens résidant en Bulgarie sera prononcée par les tribunaux bulgares et la liquidation pleine et entière de la faillite sera faite par ces tribunaux, sans que l'autorité consulaire italienne ait à intervenir.

Il est entendu que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie n'adhère aux stipulations précitées qu'à la condition formelle qu'elles n'entreront en vigueur, sous réserve de ratification du traité conclu en date de ce jour, qu'autant que les Gouvernements d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de France, de Grande Bretagne et de Russie auront fait un accord analogue avec la Bulgarie, qui ne mettra pas les sujets italiens dans des conditions moins favorables que les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Fait en double à Sofia, le ^{31 décembre 1905.}
_{13 janvier 1906.}

FAUSTO CUCCHI BOASSO.

R. PETROFF.

DÉCLARATION B.

Dédouanement des marchandises en Bulgarie

1. La présentation de la déclaration en douane doit avoir lieu dans les 48 heures (dimanches et jours fériés exceptés) qui suivent la réception de l'avis concernant l'arrivée des marchandises.

2. Les douanes sont tenues de dédouaner les marchandises dans les 10 jours au plus tard qui suivent la présentation de la déclaration en douane. Pour toute cette période l'importateur est libéré du paiement de tout droit de magasinage.

3. Dans l'intérêt du bon ordre et afin d'éviter l'encombrement des marchandises dans les douanes, l'importateur est tenu, une fois les formalités douanières accomplies, de prendre livraison de sa marchandise dans les 48 heures, autrement il devra payer un droit de magasinage après l'expiration du terme susmentionné.

4. Les importateurs qui n'ont pas présenté leurs déclarations en douane dans le délai prescrit, auront à payer un droit de magasinage à partir du 4^me jour de l'inscription de leurs marchandises dans les livres de douane. Les marchandises qui sont retenues dans les magasins des douanes par suite d'une force majeure, au delà des termes énoncés ci-dessus, seront exemptes du paiement du droit de magasinage, conformément au § 65 de la loi sur les douanes.

Les marchandises dont l'importation dans le pays est prohibée pour des raisons sanitaires ou autres, seront exemptes du paiement de tous droits de réexportation; cette mesure ne s'applique pourtant pas au droit de magasinage, qui sera perçu de l'importateur, pour tout l'intervalle que sa marchandise est restée dans les magasins; exception est faite seulement à l'égard des marchandises importées dont la prohibition d'importation n'a pas été notifiée en temps voulu.

Fait en double à Sofia, le ^{31 décembre 1905.}
13 janvier 1906.

R. PETROFF.

FAUSTO CUCCHI BOASSO.

DÉCLARATION C.

Régime des échantillons en Bulgarie.

I.

Les échantillons de tissus ou d'autres articles expédiés par colis postal ou par voie postale, lorsqu'ils sont en fragments trop petits pour être utilisés autrement que comme modèles ou types, seront admis en franchise.

Ne seront considérés comme échantillons des objets fabriqués que des articles uniques dépareillés ou incomplets et dont la destination se prouve par la réunion de choses toutes dissemblables les unes des autres.

II.

Les échantillons de prix que le commerce a intérêt à ne pas détériorer peuvent être admis temporairement soit à charge de consignation du droit ou de la valeur, soit moyennant engagement cautionné, de réexporter les objets dans un délai de six mois au plus et de payer la quadruple valeur, si la réexportation n'est pas effectuée.

Pour faciliter la reconnaissance des objets à la sortie, on y attache un plomb, ou s'ils sont fixés sur cartes, on revêt celle-ci de l'estampille ou du cachet de la douane.

Les facilités prévues dans le présent article ne peuvent être accordées que dans les bureaux ouverts aux marchandises à Sophia, Philippopolis, Varna, Bourgas et Roustchouk.

III.

Les échantillons de vins et spiritueux sont exempts de tout droit d'entrée, d'octroi et d'accise, ainsi que de toute autre taxe intérieure, pourvu que le poids de chaque flacon ne dépasse pas 60 grammes pour les spiritueux et 100 grammes pour les vins, déduction faite du poids du contenant.

IV.

Les échantillons sans valeur importés en Bulgarie par voie postale (colis postal ou poste)

ne seront soumis à la visite douanière que dans les cas où il y aurait lieu de relever l'intention de fraude.

Fait en double à Sofia, le ^{31 décembre 1905.}
13 janvier 1906.

FAUSTO CUCCHI BOASSO.

R. PETROFF.

DÉCLARATION D.

Vérification des filés à l'importation en Bulgarie, pour servir de base à l'application de la loi bulgare sur les marques de fabrique.

1° Pour ce qui concerne l'indication des « numéros » des fils le numérotage anglais sera admis aussi bien que celui à base décimale.

2° Les indications des « numéros » du fil ne seront pas considérées fausses pour autant que la vérification constatera un écart entre ces indications et la réalité ne dépassant pas le 3 % aussi bien au dessous qu'au dessus de celui indique.

3° De même il n'y aura pas lieu à élever des contraventions si dans un paquet les écheveaux ne sont pas tous de la longueur réglementaire, pourvu que le manque de quelques uns se trouve compensé par une plus grande longueur dans les autres du même paquet, avec une tolérance pouvant arriver jusqu'au 3 %.

4° Contre les contraventions élevées par la douane, les parties ou leurs agents (dûment informés), auront le droit de demander en leur concours une nouvelle expertise qui pourra être faite, sur leur demande, jusqu'à la quatrième partie du nombre des écheveaux.

5° Dans le cas que cette nouvelle expertise aurait pour résultat d'établir qu'il y a eu irrégularité dans la confection des paquets, mais non pas un tentatif de fraude de la part de l'importateur (moyennant fausse indication du numéro, ou bien du poids, toujours eu égard à la tolérance indiquée), la marchandise sera admise à l'entrée ou, au moins, elle pourra toujours être réexportée dans le délai maximum de 30 jours, sans être assujettie à des frais de magasinage.

Le délai susdit court à partir du jour où la

douane aura notifié à l'intéressé le résultat de la nouvelle expertise.

6° Pour ce qui concerne les soies à coudre confectionnées en échevettes ou bobines pour la vente en détail, celles-ci devront porter l'indication, au choix des fabricants, ou du poids ou bien de la longueur des fils dont elles sont composées. Cette indication pourra résulter soit par des étiquettes écrites à la main, soit par des étiquettes imprimées appliquées à la marchandise au lieu de provenance.

Fait en double à Sofia, le ^{31 décembre 1905.}
13 janvier 1906.

FAUSTO CUCCHI BOASSO.

R. PETROFF.

DÉCLARATION E.

Epizooties.

Pour ce qui a trait aux mesures de précaution contre l'importation et la propagation d'épizooties, les Hautes Parties contractantes ont arrêté que les sujets de chacune des Parties contractantes rempliront réciproquement dans les territoires de l'autre les mêmes obligations et auront les mêmes droits, faveurs et exemptions dont jouissent actuellement ou jouiront à l'avenir dans ces territoires, en matière de commerce des animaux, des peaux et autres produits bruts d'animaux, les propres nationaux et les sujets de la nation la plus favorisée dans ce genre de commerce.

En ce qui concerne le commerce des animaux, des peaux et autres produits bruts ou résidus d'animaux, les Parties contractantes se mettront d'accord pour stipuler une convention spéciale de police vétérinaire.

Fait en double à Sofia, le ^{31 décembre 1905.}
13 janvier 1906.

FAUSTO CUCCHI BOASSO.

R. PETROFF.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

DE SONNAZ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE SONNAZ. Malgrado la premura e l'urgenza di discutere e votare di questi giorni, spero che i miei onorevoli colleghi del Senato mi permetteranno due parole intorno al trattato di commercio italo-bulgaro del 1/13 gennaio 1906, pensando che per dieci anni circa ho avuto l'onore di rappresentare l'Italia in Bulgaria che in questo lasso di tempo traversò tre crisi, una guerra e due rivoluzioni. Quindi come potrei non interessarmi a questo accordo?

Il trattato italo-bulgaro merita elcomio e renderà più amichevoli i buoni rapporti fra Roma e Sofia.

È degno di speciali elogi, oltre la clausola della nazione più favorita, quanto riguarda la navigazione e l'importazione in Bulgaria dei prodotti che interessano maggiormente l'Italia.

Accennerò anche che quando ero in Bulgaria, dal 1884 al 1893, l'esportazione italiana nel Principato era, se bene mi rammento, di un milione, poco su poco giù. Nella statistica del 1904 invece osservo, con piacere, che fu già di più di otto milioni, con un aumento annuo quasi costante, mentre l'importazione bulgara in Italia fu ed è sempre modesta, nemmeno un mezzo milione circa.

Debbono avere particolari encomi le concessioni ottenute per gli Italiani residenti in Bulgaria e per l'esercizio dei diritti civili, fra i quali i diritti di proprietà, e pei diritti speciali per le industrie e pei diritti supplementari di accisa, d'octroi e di Porto (tasse queste varie e numerose nel Principato), e per la tutela dei marchi di fabbrica e di commercio, ed infine per un impegno preso dalla Bulgaria di adottare, entro un anno, misure idonee per la protezione della proprietà artistica ed industriale.

I miglioramenti ottenuti da noi, in confronto del precedente regime, su certi prodotti riguardano appunto i prodotti italiani che più erano ricercati, sin dai tempi in cui ero Regio agente e console generale in Sofia, sui mercati bulgari, cioè gli agrumi, l'olio di oliva, il formaggio, lo zolfo, il seme di bachi da seta, etc.

La concessione di grande importanza, cioè la dichiarazione la quale acconsente a che le cause civili e commerciali e la liquidazione dei fallimenti in cui siano interessati Italiani in Bulgaria, siano regolate secondo la legge locale, senza l'intervento delle autorità consolari, si

imponessa all'Italia; come si dovette accettare in Bulgaria e dall'Austria e dalla Germania, e dalla Francia, e dall'Inghilterra e dalla Russia e da altri Stati, tanto più che ora nel Principato vi sono giuristi e giudici insigni e le leggi bulgare sono più o meno simili alle nostre.

Quindi la situazione giuridica o di diritto che esiste nel Principato sull'esordire del ventesimo secolo è ben diversa da quella del 1835, quando l'Europa istituì in Levante il regime delle capitolazioni.

La dichiarazione A: sarà molto gradita ai Bulgari e farà sparire una sorgente pericolosa di attriti e di vertenze continue fra i nostri consolati e le autorità locali principesche.

Il trattato di commercio italo-bulgaro, che il Senato del Regno sta per approvare, non solo è utile al nostro commercio ed alle nostre industrie: ma svilupperà le simpatie politiche verso l'Italia nel Principato.

E si osservi che la nazione Bulgara è, nella penisola dei Balcani, se non la più, una delle più energiche, delle più laboriose, delle più economie e delle più valorose e delle più numerose.

La Bulgaria ha infatti una popolazione di 3,744,283 (ultima statistica pubblicata del 1906) con un esercito di 50,000 uomini in pace e 180,000 sul piede di guerra, con più di 1000 cannoni e dei più perfezionati, ben organizzato, valoroso e ben comandato da ufficiali che, in massima parte, hanno studiato nelle scuole militari italiane e parlano quindi la nostra lingua ed ammirano l'alta cultura italiana; con un bilancio nel 1906 di 117 milioni ed un piccolo eccedente di reddito sulle spese.

Le simpatie bulgare verso l'Italia sono già antiche e provengono da varie cause:

1) I ricordi di civiltà antica della gloriosa Venezia.

2) Le numerose colonie di buoni ed onesti operai, in massima parte delle provincie Venete, che costrussero nell'ultimo quarto di secolo tutte le ferrovie e le strade rotabili del principato ed i principali edifici di Sofia di Filippopoli e di Rustaull e di Oserna, e seppero farsi stimare ed amare. Questi operai nel 1885 meritavano gli encomi del Principe di allora, Alessandro di Buttemberg, per l'opera umanitaria prestata come ambulanziari nella guerra di quei dì.

3) La politica leale seguita a Roma negli anni più pericolosi del Principato.

4) Ed infine — e questa osservazione dovrebbe essere posta la prima — l'alta influenza personale di S. A. R. il principe Ferdinando che parla la nostra lingua ed ama l'Italia. È lui che volle inviare per molti e molti anni (dai 16 ai 18 anni) alle Scuole militari italiane i migliori giovani ufficiali Bulgari per perfezionare la loro cultura militare. Questi giovani tornarono poi nel principato, parlando correttamente l'italiano, amando l'Italia e gli Italiani e conservando buoni rapporti di camerata coi nostri ufficiali.

Nominando S. A. R. il principe Ferdinando e la sua, amicizia verso l'Italia, mi sento spinto da un sentimento di vera gratitudine a menzionare un fatto recente che prova i suoi nobili e delicati sentimenti verso l'Italia; e lo faccio tanto volentieri perchè il fatto riguarda un senatore.

Nell'aprile 1905 il Principe di Bulgaria si trovava in visita in Roma quando ebbe conoscenza del grave lutto che mi colpiva, e, sebbene non avessi più visto S. A. R. da più di 12 anni, ebbe il benevolo pensiero di inviarmi un bellissimo telegramma di condoglianza per la perdita irreparabile del mio povero rampollo fratello, generale Giuseppe De Sonnaz, encomiando le virtù del defunto; e spedì il telegramma a Villa Franca di Piemonte il giorno stesso del funebre, rammentando che mi aveva conosciuto a Sofia quale rappresentante d'Italia in tempi di politica delicata.

Termino il mio dire riferendo le parole del relatore della legge, il mio amico onor. senatore Bodio: « È interesse grande per il nostro Paese di coltivare le relazioni sue colla regione balcanica ed a ciò provvede, in quanto concerne la Bulgaria, il trattato sottoposto all'esame del Senato del Regno ». Dalle mie parole il Senato può convincersi essere il Principato Bulgaro in piena via di progresso e coltura e di prosperità.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *Presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Essendo assente il ministro degli affari esteri, per causa di interesse pubblico,

prendo la parola in vece sua per rispondere al senatore De Sonnaz.

Comincio col ringraziarlo sentitamente per l'elogio fatto del trattato. Egli, che fu per lungo tempo rappresentante d'Italia in Bulgaria, può, meglio di qualunque altro, riconoscere l'importanza delle clausole stipulate, con le quali, sopra tutto, come ha notato l'onor. senatore, si è provveduto alla tutela degli Italiani residenti in Bulgaria. Era impossibile che la Bulgaria, entrata nel novero delle nazioni civili in Europa, continuasse il regime delle capitazioni, il quale non aveva più ragion di essere di fronte ad uno stato di cose, che è conforme perfettamente a quello degli altri paesi civili, e, come ha osservato l'onor. senatore De Sonnaz, si è provveduto allo sviluppo di quei rami del commercio italiano, che colà hanno maggiore avvenire.

Come egli ha ricordato, in quei paesi vi sono tradizioni gloriose dell'Italia, ricordi di Venezia e sopra tutto ricordi recenti, perchè le più grandi opere pubbliche sono state costruite da italiani.

Era quindi naturale che, principalmente alla tutela degli interessi degli operai italiani, si rivolgesse l'attenzione del Governo.

Ringrazio quindi novellamente l'onorevole senatore del giudizio che ha dato intorno a questo trattato.

BODIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BODIO, *relatore*. Dopo le parole dell'onor. ministro, la Commissione non ha nulla da aggiungere. Soltanto ringrazia l'egregio senatore De Sonnaz di avere dato il suo appoggio alle conclusioni della Commissione, le quali erano perfettamente conformi a quelle della Camera, che ha approvato il trattato.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Ho domandato la parola per fare una semplice osservazione.

Io fui il senatore che propose la istituzione di una Commissione speciale per lo esame dei trattati. L'ordine del giorno reca nella grande lista delle leggi: *L'approvazione del trattato di commercio, dogana e navigazione fra l'Italia e la Bulgaria*. Ora ho inteso dall'onor. De Sonnaz e dal Presidente del Consiglio che il trattato contiene cosa maggiore: l'abrogazione parziale

della giurisdizione dei consoli; ossia la modificazione della legge consolare. Io sono favorevole alla piena rientegrazione delle nazionalità, che nell'autonomia della giustizia debbono avere una delle maggiori estrinsecazioni della loro indipendenza. Questa legge, per il duplice oggetto che contiene, non era di competenza della Commissione dei trattati, perchè altra cosa è la loro approvazione, altra cosa l'addimandare la rinuncia di istituzioni antiche, che aduce la riduzione della nostra legge consolare. In altra ora cercherò il momento opportuno per fare alcune raccomandazioni, essendo ora assente l'onorevole Tittoni. Una lunga lista di trattati, che dovrebbero essere approvati per leggi non lo furono; altri numerosi trattati, che dovrebbero essere comunicati alle assemblee legislative con i relativi documenti, non furono comunicati. Chi deve per ufficio proprio fare lo studio di essi è costretto a cercarli nelle pubblicazioni straniere, mentre che dovrebbero essere comunicati alle assemblee legislative e trovare posto negli *Atti Parlamentari*. Omettendo la osservanza di una sanzione dello Statuto, si toglie ai legislatori il modo di rendersi conto della vita internazionale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Farò conoscere al mio collega degli affari esteri la raccomandazione fatta dall'onor. Pierantoni; se non che io credo che in questo caso sia necessaria una legge, sia per ragioni finanziarie, sia perchè si abolirebbe la giurisdizione consolare, e sia infine perchè in questi trattati si stabilisce la clausola compromissoria per tutte le questioni che sorgessero con le altre nazioni. Del resto, se ho ben compreso, l'onor. Pierantoni vuole che sieno comunicati al Parlamento anche gli altri trattati. Ora, se si tratta di quelli per cui è necessaria una legge, credo che tutti lo abbiano fatto; se si tratta poi di convenzioni di cui non sia necessaria la convalidazione per legge...

PIERANTONI. Sono cose pubblicate...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ed allora perchè le considera come clandestine?

PIERANTONI. È certissimo che questa legge tocca alle tariffe ed alla legge consolare, ed

era perciò che io diceva non essere di competenza della Commissione dei trattati.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. A questo io sono estraneo.

PIERANTONI. Io nell'ordine del giorno vedo inscritta l'approvazione di un trattato. Invece si tacque che la legge contiene la derogazione di altre leggi.

Occorre che la osservanza della procedura parlamentare ci ponga in condizione di sapere quello che facciamo, e quello che da noi si vuole.

BODIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare

BODIO, *relatore*. L'articolo del trattato, che diede motivo alle osservazioni dell'onor. Pierantoni riguarda una parziale rinuncia al regime delle capitolazioni, per cui, da parte nostra, si consente che le cause civili e commerciali e le liquidazioni dei fallimenti, nelle quali siano interessati sudditi italiani, si trattino secondo le leggi bulgare senza intervento della nostra autorità consolare. Questa deroga è già stata consentita dalla Russia, dall'Inghilterra e dalla Germania. Si attende l'adesione anche dell'Austria, e la clausola avrà effetto per noi solo quando vi abbia aderito anche quest'ultima Potenza.

Tale disposizione fa parte integrante del trattato, il quale fu affidato all'esame della Commissione permanente dei trattati. Tutti i trattati internazionali sono affidati alla medesima Commissione permanente, incaricata di riferirne; e nel caso presente essa ebbe cura di rilevare che il trattato di commercio e navigazione colla Bulgaria non riguarda soltanto tariffe doganali e diritti di navigazione, ma ha pure un'importanza politica, in quanto parzialmente deroga al regime delle capitolazioni. La stessa procedura si segue, credo, presso la Camera dei deputati mediante la Commissione permanente dei trattati.

DE SONNAZ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE SONNAZ. Io trovo che l'onor. mio amico senatore Bodio ha perfettamente ragione: quella dichiarazione è giustissima. Del resto per molti anni la situazione antica era sorgente di attriti continui, perchè le autorità locali bulgare facevano sempre difficoltà ai consoli quando entravano in quelle questioni di diritto civile, e

di liquidazione di fallimenti. Le leggi della Bulgaria del resto, sono, ora, quasi simili alle nostre, perchè derivate, credo, dal codice Napoleone.

Ecco le ragioni per le quali io ringrazio anche l'onor. Presidente del Consiglio per le dichiarazioni che ha fatto.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. La mia osservazione è stata fraintesa. Non ho parlato per oppormi alla riduzione delle capitolazioni consolari. Io fui nell'anno 1875 uno dei commissari per la legge, che approvò la riduzione delle capitolazioni in Egitto e l'istituzione della giustizia mista. Approvai l'abolizione della giurisdizione consolare nel Giappone. Ho fatto un'osservazione di competenza. La Camera ha pure essa una Commissione dei trattati; la materia della legge è complessa; tuttavia ha esaminato il trattato. Da noi si è pure mandata alla Commissione dei trattati che quasi sempre non è completa. Ho fatto elogio della dottrina dei miei colleghi, ma ho il dovere di richiamare chicchessia all'osservanza delle forme parlamentari che sono la tutela della libertà.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare su questo disegno di legge, dichiaro chiusa la discussione e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Esecuzione del trattato di amicizia, commercio e navigazione concluso fra l'Italia e la Repubblica di Nicaragua il 25 gennaio 1906 »
(N. 347).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esecuzione del trattato di amicizia, commercio e navigazione concluso fra l'Italia e la Repubblica di Nicaragua il 25 gennaio 1906.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di amicizia, commercio e navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Nicaragua firmato a Managua il 25 gennaio 1906 e le cui ratifiche furono scambiate il

Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia e la Repubblica di Nicaragua.

25 gennaio 1906

Sua Maestà il Re d'Italia e il Governo della Repubblica di Nicaragua, desiderando di regolare ed estendere le relazioni di commercio tra i due Paesi, hanno determinato di concludere a questo scopo un trattato, ed hanno nominato a tal fine per loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

il signor Davide Campari, cavaliere del Reale ordine della Corona d'Italia, suo console generale nella Repubblica di Nicaragua; e

L'ECCELLENTISSIMO SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI NICARAGUA

il signor dottor Adolfo Altamirano, ministro degli affari esteri;

i quali, dopo essersi vicendevolmente comunicati i rispettivi pieni poteri, che furono trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1.

Vi sarà amicizia e completa ed intera libertà di commercio e di navigazione tra gli Stati delle due Alte Parti contraenti.

I cittadini italiani nella Repubblica di Nicaragua ed i cittadini nicaraguesi negli Stati di Sua Maestà il Re d'Italia potranno approdare e rimanere liberamente e con tutta sicurezza coi loro bastimenti e carichi in tutti quei punti, porti e fiumi, i quali siano attualmente o possano essere in avvenire aperti al commercio estero.

I cittadini di una Parte godranno rispettivamente negli Stati e possedimenti dell'altra Parte degli stessi diritti, privilegi, libertà, favori, immunità ed esenzioni pel loro commercio e navigazione di cui godono e godranno gli stranieri che fruiscono del trattamento della nazione più favorita, senza dover pagare alcuna tassa o imposta maggiore di quelle pagate dai medesimi ed assoggettandosi alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

Le navi da guerra delle due Potenze saranno trattate nei porti rispettivi come quelle della nazione più favorita.

Art. 2.

I cittadini di ciascuna delle due Parti contraenti potranno viaggiare e dimorare liberamente nei rispettivi territori, esercitare industrie ed il commercio tanto all'ingrosso come al minuto, prendere in affitto ed occupare case, magazzini e botteghe, siccome potrà loro convenire; effettuare trasporti di merci e denaro, ricevere merci in deposito tanto dall'interno che dall'estero, pagando i soli diritti stabiliti dalle leggi in vigore per i nazionali; vendere e comprare direttamente o per intermedia persona a loro scelta, e fissare i prezzi dei beni, effetti, mercanzie e qualsiasi altro oggetto, tanto se importati, quanto se nazionali, sia che li vendano all'interno o li esportino, conformandosi sempre alle leggi ed ai regolamenti del paese; curare e fare i loro affari e presentare alle dogane le loro dichiarazioni o da sè stessi o per mezzo dei loro procuratori od agenti, senza essere sottoposti ad altre restrizioni, gravami, contribuzioni od imposte che a quelle che pesano sopra i nazionali.

Essi avranno egualmente il diritto di disimpegnare qualsiasi incarico che venisse loro affidato dai propri concittadini, da stranieri o da nazionali, in qualità di amministratori, commissari, agenti, consegnatari od interpreti.

Infine essi non pagheranno, in ragione del loro commercio od industria, nei porti, nelle città od in qualsiasi luogo dei due Stati, ove si sieno definitivamente e temporaneamente stabiliti, se non i medesimi diritti, tasse od imposte che siano o saranno a carico dei nazionali; ed i privilegi, immunità od altri favori accordati in materia di commercio o d'industria ai cittadini di uno dei due Paesi verranno egualmente accordati a quelli dell'altro.

Art. 3.

I cittadini dell'uno degli Stati contraenti godranno sul territorio dell'altro della più costante protezione e sicurezza nelle loro persone, nelle loro proprietà e nei loro interessi, e godranno, a questo riguardo, degli stessi diritti e privilegi che sono o saranno accordati ai nazionali, sottomendosi alle condizioni imposte a questi ultimi.

Essi andranno peraltro esenti negli Stati dall'altra parte dal servizio militare obbligatorio,

sia nell'esercito che nella marina, nella guardia nazionale o nella milizia; come pure da ogni specie di contribuzioni di guerra, da prestazioni o requisizioni militari, e da imprestiti forzosi speciali.

Art. 4.

Quando in virtù di concessioni fatte a privati dal Governo del Nicaragua si promuova, con destinazione al territorio della Repubblica, l'immigrazione di cittadini italiani, lo stesso Governo di Nicaragua vigilerà per l'esatta esecuzione dei relativi contratti e punirà, in conformità alle leggi, ogni abuso od inganno che fosse commesso a danno degli immigranti.

Art. 5.

I cittadini di ambe le parti contraenti non potranno essere sottomessi, rispettivamente, a sequestri od *embargos*, per ragioni di Stato, nè per spedizioni militari, nè per causa di uso pubblico di veruna sorte; nè potranno essere tratti coi loro bastimenti, equipaggi, mercanzie od oggetti commerciali per eguali motivi.

Art. 6.

Tutte le mercanzie e tutti gli oggetti di commercio, tanto se prodotti del suolo o dell'industria dei due Stati contraenti, come di qualunque altro paese, la cui importazione fosse dalle leggi permessa nell'uno o nell'altro dei due Stati, potranno egualmente essere importati sopra bastimenti italiani o nicaraguensi, senza pagare altri o maggiori diritti di quelli che pagano legni della nazione più favorita.

Questa reciproca eguaglianza di trattamento verrà indistintamente applicata alle mercanzie ed agli oggetti che giungessero sia direttamente dai porti degli Stati contraenti sia da un altro punto qualsiasi, ed anche se imbarcate su bastimenti di altre nazionalità, dovendo, in questo caso, presentare documenti giustificativi della loro origine.

Si osserverà la stessa eguaglianza di trattamento nelle esportazioni e nei transiti, senza distinzione di provenienza o destinazione, ed anche riguardo alle franchigie, agli abbuoni ed ai rimborsi di diritti (*drawbacks*) che la legislazione dei due paesi abbia già stabiliti o potesse in seguita stabilire.

Non si percepiranno inoltre in Italia sopra l'importazione o l'esportazione degli articoli provenienti dal suolo o dall'industria del Nicaragua, e, rispettivamente, nel Nicaragua, sopra l'importazione od esportazione degli articoli provenienti dal suolo o dall'industria dell'Italia, diritti maggiori di quelli che si percepiscono o si percepiranno sopra i medesimi articoli provenienti dal suolo o dall'industria delle nazioni più favorite.

Resta inteso inoltre che i dazi della tariffa doganale del Nicaragua sia *ad valorem*, sia specifici, e, rispettivamente, i dazi della tariffa doganale italiana, non potranno essere in alcun caso nè per qualunque motivo, per i prodotti e le merci italiane e, rispettivamente, per le merci e prodotti del Nicaragua, più elevati di quelli che colpiscono o colpiranno le merci e i prodotti similari della nazione più favorita, comprendendosi fra tali dazi anche i diritti addizionali, governativi o municipali, o di qualsiasi altra specie.

Sono eccettuati delle disposizioni di questo articolo i favori che il Nicaragua avesse accordato od accordasse in seguito ad altri Stati del Centro America.

Art. 7.

Le relazioni circa il commercio di cabotaggio e la pesca saranno rette dalle leggi dei rispettivi paesi.

Art. 8.

I bastimenti mercantili di ciascuna delle parti contraenti che entreranno in zavorra o carichi nei porti dell'altra o che ne usciranno, qualunque sia il luogo di partenza o di destinazione, saranno trattati in ogni rispetto sullo stesso piede delle navi nazionali. Essi non saranno assoggettati, così all'entrata come durante il soggiorno o all'uscita, a diritti di tonnellaggio, porto, faro, quarantena, od altri di qualsiasi classe, più elevati di quelli imposti ai bastimenti nazionali.

Per quanto riguarda il collocamento delle navi, il loro caricamento e scaricamento nei porti, rade, seni, bacini ed in generale per tutte le disposizioni alle quali possono essere sottoposte le navi di commercio, il loro equi-

paggio e il loro carico, le Parti contraenti si concedono il trattamento della nazione più favorita.

Art. 9.

Quando una nave di una delle due Parti contraenti venisse a naufragare, investire o soffrire avarie sulle coste dell'Italia o del Nicaragua, i cittadini rispettivi riceveranno per essi e per i loro bastimenti, effetti o mercanzie, la medesima assistenza dalle autorità locali, che sarebbe data agli abitanti del paese ove l'infortunio ebbe luogo. Peraltro, le operazioni relative al salvataggio saranno dirette dagli agenti consolari della nazione cui appartiene la nave.

Le autorità locali dovranno al più presto possibile far noto ai detti agenti l'infortunio di cui si tratta e limitare il loro intervento alla tutela dell'ordine e degli interessi di coloro che eseguono il salvataggio, se non appartengono agli equipaggi naufragati, e ad assicurarsi dell'adempimento delle disposizioni concernenti la introduzione delle merci salvate.

Art. 10.

In tutti i territori e domini dei due Stati sarà accordata ai bastimenti dell'altro la facoltà di completare il proprio equipaggio per poter continuare il viaggio con marinai arruolati nel paese, semprechè si conformino alle leggi locali e l'arruolamento sia volontario.

Qualora un bastimento di una delle due parti contraenti voglia completare nei porti del proprio paese il suo equipaggio con marinai cittadini dell'altra Parte contraente, esso non potrà farlo che in seguito a permesso in iscritto dell'agente consolare dell'altra nazione, il quale non potrà negarsi a darlo senza giustificato motivo.

Art. 11.

Le navi, mercanzie ed effetti appartenenti ai cittadini di una delle Parti contraenti, che fossero stati predati da pirati, sia nei limiti della rispettiva giurisdizione, sia nelle acque territoriali di altro Stato, sia in alto mare, e fossero trasportati e trovati nei porti, fiumi, spiagge e domini dell'altra Parte, saranno consegnati ai loro proprietari mediante il rimborso delle spese occorse per la ripresa.

Art. 12.

Saranno considerati come bastimenti italiani nel Nicaragua, e viceversa come bastimenti nicaraguensi in Italia, quelli che navigheranno sotto la rispettiva bandiera e che saranno muniti delle carte di bordo e degli altri documenti richiesti dalla legislazione degli Stati rispettivi per la giustificazione della nazionalità dei bastimenti di commercio addetti alla navigazione.

Art. 13.

I cittadini di ciascuno dei due paesi saranno ammessi nell'altro al godimento dei diritti civili.

Quindi è riconosciuto loro da ambe le Parti contraenti la facoltà di possedere beni mobili e stabili e di disporre a loro piacimento per vendita, donazione, permuta, ed in qualunque altro modo di tutte le proprietà di qualsivoglia specie che possederanno nei territorî rispettivi.

Essi godranno egualmente e reciprocamente del diritto di ricevere e trasmettere detti beni per successione, sia *ab intestato* che per testamento, senza che possano essere sottomessi, per causa della loro qualità di forestieri, ad alcuna tassa od imposizione che non pesi ugualmente sui nazionali.

Art. 14.

In caso di decesso di un suddito di una delle parti contraenti sul territorio dell'altra, le autorità locali dovranno darne avviso immediatamente all'ufficiale consolare nella cui circoscrizione il decesso è avvenuto. Gli ufficiali consolari, a loro volta, dovranno darne avviso alle autorità locali, quando ne siano stati informati nei primi.

Quando un italiano nel Nicaragua o un nicaraguense in Italia muoia sia con testamento o *ab intestato*, senza lasciar eredi legali nel paese, o se questi fossero minorenni, incapaci od assenti, e non ci fosse nel luogo rappresentante legale della successione, nè esecutore testamentario, i consoli generali, consoli, vice-consoli o agenti consolari della nazione cui il defunto appartiene avranno il diritto di procedere successivamente alle seguenti operazioni:

1° Apporre i sigilli, sia d'ufficio, sia dietro domanda degli interessati, sopra tutti gli ef-

fetti, mobili e carte del defunto, previo avviso dato all'autorità locale competente, che potrà assistere all'operazione e apporre ugualmente i propri sigilli.

Questi sigilli, al pari di quelli dell'agente consolare, non potranno essere tolti senza che l'autorità locale assista all'operazione. Tuttavia, se dopo l'invito di assistere alla levata dei doppi sigilli, direttole dall'ufficiale consolare, l'autorità locale non si presentasse entro un termine di 48 ore a partire dalla ricevuta dell'avviso, l'ufficiale consolare potrà procedere da solo a tale operazione.

2° Formare l'inventario di tutti i beni ed effetti del defunto, in presenza dell'autorità locale, se questa ha annuito all'invito di assistervi. L'autorità locale apporrà la propria firma ai processi verbali compilati in sua presenza, senza che però possa esigere tassa di sorta per il suo intervento in questi atti.

3° Ordinare la vendita al pubblico incanto di tutti gli effetti mobili della successione che potessero deteriorarsi e di quelli di difficile conservazione, come pure dei raccolti e degli effetti pei quali si presentassero circostanze favorevoli.

4° Depositare in luogo sicuro gli effetti e valori inventariati; conservare l'ammontare dei crediti che si realizzerà ed il prodotto delle vendite che si percepiranno, nell'ufficio consolare ed affidarli a qualche commerciante che presenti tutte le garanzie. Questi depositi dovranno effettuarsi d'accordo coll'autorità locale che avrà assistito alle operazioni anteriori se, in seguito alla convocazione di cui al paragrafo seguente, dei sudditi del paese o di un terzo Stato si presentassero come interessati nella successione *ab intestato* o testamentaria.

5° Annunciare il decesso e convocare, per mezzo della stampa locale e di quella del paese del defunto, i creditori che potessero esistere contro la successione, affinchè possano presentare i loro titoli rispettivi di credito, debitamente giustificati, nel termine fissato dalle leggi di ciascuno dei due paesi.

Se si presentassero dei creditori contro la successione, il pagamento dei loro crediti dovrà effettuarsi entro 15 giorni dalla chiusura dell'inventario, se vi fossero dei fondi da poterlo fare, e in caso contrario, non appena si possano realizzare i fondi occorrenti, nei modi più

opportuni, o infine entro un termine stabilito di comune accordo fra il console e la maggioranza degli interessati. Se i consoli rispettivi si rifiutassero al pagamento di tutti o di parte dei crediti allegando l'insufficienza dei valori della successione, i creditori avranno diritto di chiedere all'autorità competente la facoltà di costituirsi in unione.

Una volta ottenuta tale dichiarazione per le vie legali, l'ufficiale consolare dovrà immediatamente rimettere all'autorità giudiziaria o ai sindaci del fallimento, tutti i documenti, effetti e valori appartenenti alla successione, restando incaricato di rappresentare gli eredi assenti, i minori e gli incapaci.

In ogni caso, gli ufficiali consolari non potranno consegnare gli averi della successione agli eredi legittimi o ai loro mandatari se non trascorso un termine di sei mesi a partire dal giorno in cui l'avviso del decesso sarà stato pubblicato sui giornali.

Se la successione risultasse vacante in forza della legge nazionale del defunto, sarà devoluta all'erario dello Stato nel quale avvenne il decesso;

6° Amministrare e liquidare essi stessi, o per mezzo di persona da essi nominata sotto la loro responsabilità, la successione testamentaria o *ab intestato*, senza che l'autorità locale abbia ad intervenire in tali operazioni, a meno che dei sudditi del paese o di una terza Potenza abbiano a far valere dei diritti sulla successione; giacchè, in questo caso, se sopravvenissero delle difficoltà, gli ufficiali consolari non avranno alcun diritto di risolverle, e la questione verrà rimessa ai tribunali locali. Gli ufficiali consolari agiranno allora come rappresentanti della successione, vale a dire che, conservando la gestione e il diritto di liquidare definitivamente la successione e di vendere gli effetti nelle forme precedentemente indicate, veglieranno agli interessi degli eredi ed avranno la facoltà di designare avvocati incaricati a sostenerne i diritti, rimettendo ai tribunali tutti i documenti atti a chiarire la controversia.

Pronunciata la sentenza, gli ufficiali consolari dovranno eseguirla, se non ricorrono in appello, e continueranno allora di pieno diritto la liquidazione, che era stata sospesa sino alla composizione del litigio.

Art. 15.

Quando un italiano nel Nicaragua ed un nicaraguense in Italia venga a morire in un luogo ove non vi fosse agente consolare della sua nazione, l'autorità territoriale competente procederà, in conformità alla legislazione del paese, all'inventario degli effetti che avrà lasciato e sarà tenuta a rendere conto, nel più breve termine possibile, del risultato di tale operazione alla Legazione competente, o al Consolato o Vice-consolato più vicino al luogo ove si sarà aperta la successione.

Ma dal momento in cui quest'agente consolare si presenterà in persona od invierà sul luogo un delegato, l'autorità locale dovrà uniformarsi a quanto prescrive l'articolo precedente.

Art. 16.

Allorquando un suddito di una delle Parti contraenti si troverà interessato in una successione aperta sul territorio dell'altra Parte, sia di un connazionale, sia di un indigeno, sia di un suddito di una terza Potenza, le autorità locali dovranno informare dell'apertura della successione l'autorità consolare più vicina.

Art. 17.

I consoli generali, consoli e vice-consoli ed agenti consolari dei due Stati conosceranno esclusivamente degli atti d'inventario e delle altre operazioni praticate per la conservazione dei beni ereditari lasciati dai marinai della loro nazione, morti a terra od a bordo delle navi del loro paese, sia durante la traversata, sia nel porto di arrivo.

La presente disposizione sarà pure applicabile ai beni ereditari lasciati dai passeggeri nazionali, semprechè siano morti a bordo della nave, od anche a terra, se durante il corso della navigazione.

Art. 18.

I cittadini di ciascuno dei due Stati contraenti godranno nel territorio dell'altro, per tutto ciò che concerne la proprietà delle invenzioni e scoperte industriali, dei disegni e modelli di fabbrica, dei marchi fabbrica, come pure delle opere letterarie ed artistiche, gli

stessi diritti che le leggi dell' altro Stato accordano ai nazionali.

Le invenzioni industriali coperte da brevetto in ambedue gli Stati e che sieno attuate in uno soltanto di essi entro i termini e per la durata che le leggi di questo Stato prescrivono non potranno considerarsi cadute nell' altro in pubblico dominio per mancanza di questo requisito.

Le opere artistiche e letterarie poste sotto la protezione delle leggi dello Stato di origine saranno considerate riservate anche nell' altro Stato, senza che sia richiesto l' adempimento delle formalità prescritte dalle leggi di questo Stato.

Art. 19.

I cittadini dell' una e dell' altra Parte avranno libero accesso ai tribunali di giustizia per far valere o difendere i loro diritti, senza altre condizioni, restrizioni o tasse, all' infuori di quelle imposte ai nazionali.

Avranno inoltre la facoltà di eleggere liberamente i loro difensori ed agenti, al pari dei nazionali, e di assistere alle udienze, dibattimenti e sentenze dei tribunali nelle cause nelle quali fossero interessati, come pure di assistere alle informazioni, esami e deposizioni di testimoni che passano aver luogo in occasione dei giudizi medesimi, semprechè le leggi dei rispettivi paesi permettano la pubblicità di tali atti.

Essi godranno, infine, dell' assistenza giudiziaria gratuita, in quelli stessi casi e con quelle stesse condizioni con cui le leggi del paese accordano un tale beneficio ai nazionali. Quando ciò accada, il certificato d' indigenza dovrà essere rilasciato al cittadino che domanda l' assistenza dalle autorità della sua residenza abituale.

Se egli non risiede nel paese in cui si fa la domanda, il detto certificato sarà approvato e legalizzato dall' agente diplomatico o console del paese in cui il certificato deve essere prodotto.

Se il postulante risiede nel paese in cui fa la domanda, potranno inoltre essere prese delle informazioni presso le autorità della nazione a cui appartiene.

Art. 20.

I due Governi contraenti si obbligano a far eseguire le modificazioni o citazioni giudiziarie

e le commissioni rogatorie delle rispettive autorità giudiziarie, in quanto le leggi del paese non vi si oppongono.

Le notificazioni, citazioni e commissioni rogatorie saranno trasmesse in via diplomatica. Le spese occorrenti resteranno a carico del Governo richiesto.

Art. 21.

Le sentenze ed ordinanze in materia civile e commerciale emanate dai tribunali di una delle parti contraenti, e debitamente legalizzate, avranno, sulla richiesta dei tribunali stessi, negli Stati dell' altra parte, la stessa forza di quelle emanate dai tribunali locali e saranno reciprocamente eseguite e produrranno gli stessi effetti ipotecari sovra quei beni che ne saranno passibili, secondo le leggi del paese ed osservare le disposizioni delle leggi stesse in ordine alla iscrizione ed alle altre formalità.

Perchè possano eseguirsi queste sentenze ed ordinanze dovranno essere previamente dichiarate esecutorie dal tribunale superiore nella cui giurisdizione o territorio dovrà aver luogo l' esecuzione, mediante un giudizio di deliberazione, in cui, citate le parti in via sommaria, si esaminerà:

1° se la sentenza sia stata proferita da un' autorità giudiziaria competente;

2° se sia stata pronunziata citate regolarmente le parti;

3° se le parti sieno state legalmente rappresentate o legalmente contumaci;

4° se la sentenza contenga disposizioni contrarie all' ordine pubblico o al diritto pubblico interno dello Stato.

L' esecutorietà della sentenza potrà essere richiesta in via diplomatica, ovvero direttamente dalla parte interessata.

Quando è chiesta in via diplomatica, se la parte interessata non ha allo stesso tempo costituito un procuratore, questi gli verrà deputato d' ufficio dal tribunale che deve dichiarare esecutoria la sentenza.

La parte istante dovrà soddisfare al procuratore deputato d' ufficio il pagamento de' suoi onorari e delle spese che gli sono dovute.

Art. 22.

Gli atti notarili di qualunque specie, ancorchè stipulati prima dell' esecuzione del presente

trattato, avranno rispettivamente nei due paesi la stessa forza e valore di quelli emanati e ricevuti dalle autorità locali e dai notari esercenti sul luogo, quando questi sieno stati sottoposti a tutte le formalità ed al pagamento dei relativi diritti stabiliti nei rispettivi Stati.

Questi atti, però, non potranno avere la forza esecutiva che la legge loro accorda, se questa non fu loro prima impartita dall'autorità competente del luogo in cui vuol farsi l'esecuzione, previo sommario giudizio, in cui si compiranno le formalità stabilite dall'articolo precedente in quanto vi sono applicabili.

Art. 23.

I cittadini indigeni dei due paesi saranno assistiti e trattati come quelli delle nazioni più favorite, secondo le leggi dei rispettivi Stati.

Art. 24.

Mentre fra i due Governi non sia stipulata una convenzione consolare, i consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari rispettivi, godranno nell'uno e nell'altro paese degli stessi diritti, prerogative ed immunità che le due parti contraenti avessero accordato o potessero accordare agli agenti della stessa categoria della nazione più favorita.

Art. 25.

Se una delle Parti contraenti accordasse nell'avvenire ad un altro Stato qualche particolare favore o concessione in materia di commercio, di navigazione o di altro oggetto contemplato nel presente trattato, questo s'intenderà *ipso facto* concesso all'altra Parte.

Art. 26.

I due Governi contraenti convengono che le controversie le quali possano sorgere intorno all'interpretazione o all'esecuzione del presente trattato, od alle conseguenze di qualche sua violazione, debbano assoggettarsi, quando sieno esauriti i mezzi di comporre direttamente per amichevole accordo, alla decisione di Commissioni arbitrali, e che il risultato di simile arbitrato sarà obbligatorio per entrambi.

I componenti di tali Commissioni saranno

scelti dai due Governi di comune consenso; in difetto di ciò, ognuna delle Parti nominerà il proprio arbitro o un numero eguale di arbitri, e gli arbitri nominati ne sceglieranno un ultimo.

La procedura arbitrale sarà in ciascuno dei casi determinata dalle parti contraenti, e, in difetto, il collegio stesso degli arbitri si intenderà autorizzato previamente a determinarla.

Art. 27.

Il presente trattato starà in vigore per dieci anni, a decorrere dal giorno in cui si farà lo scambio delle ratifiche, ma, se un anno prima dello spirare del termine, niuna delle Parti contraenti avesse annunciato ufficialmente all'altra l'intenzione di farne cessare gli effetti, continuerà in vigore per ambo le Parti sino ad un anno dopo che siasi fatta la suddetta dichiarazione, qualunque sia l'epoca in cui abbia luogo.

Art. 28.

Il presente trattato sarà approvato e ratificato da S. M. il Re d'Italia e dall'Eccellentissimo signor Presidente della Repubblica di Nicaragua, secondo la costituzione di ognuno dei due paesi, e le ratifiche ne saranno scambiate a Parigi nel termine di un anno dal giorno della firma, ed anche più presto, se ciò sarà possibile.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto in due esemplari dello stesso tenore, nella città di Managua, il venticinque di gennaio dell'anno mille novecento sei.

(L. S.) DAVIDE CAMPARI.

(L. S.) ADOLFO ALTAMIRANO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un articolo unico, si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Convalidazione dei Regi decreti per la proroga dell'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e il Montenegro del 22 dicembre 1903 e del precedente trattato di commercio del 22 marzo 1883 » (N. 348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione dei Regi decreti per la proroga dell'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e il Montenegro del 22 dicembre 1903 e del precedente trattato di commercio del 28 marzo 1883 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge.

(V. Stampato n. 348).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge:

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passiamo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 30 giugno 1904, n. 283, col quale è approvata la dichiarazione scambiata a Cettigne il 10 e 11 giugno 1904 per prorogare l'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e il Montenegro del 22 dicembre 1903.

(Approvato).

Art. 2.

Sono pure convertiti in legge i Regi decreti 23 dicembre 1900, n. 452, 26 dicembre 1901, n. 525, e 28 dicembre 1902, n. 552, concernenti tre successive proroghe, fino al 1° gennaio 1904, del trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e il Montenegro del 28 marzo 1883.

(Approvato).

ALLEGATO I.

Regio Decreto 30 giugno 1904, n. 283.

Veduto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla dichiarazione scambiata a Cettigne il 10 e 11 giugno 1904 per prorogare l'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia ed il Montenegro del 22 dicembre 1903.

Art. 2.

Il presente Nostro decreto sarà [presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

TITTONI.

ALLEGATO II.

Regio Decreto 23 dicembre 1900, n. 452.

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno:

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione sarà data alla dichiarazione firmata a Cettigne il 26 novembre 1900 per prorogare al 1° gennaio 1902 la durata del trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e il Montenegro del 28 marzo 1883.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

VISCONTI-VENOSTA.

ALLEGATO III.

Regio Decreto 26 dicembre 1901, n. 525.

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla dichiarazione firmata a Cettigne il 29 novembre 1901 per prorogare al 1° gennaio 1903 il trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e il Montenegro del 28 marzo 1883.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI.

PRINETTI.

ALLEGATO IV.

Regio Decreto 28 dicembre 1902, n. 552.

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla dichiarazione firmata a Cettigne il 6 dicembre 1902 per prorogare al 1° gennaio 1904 la scadenza del trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e il Montenegro del 28 marzo 1883.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI.

PRINETTI.

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Nuova proroga dei tribunali misti (della riforma) in Egitto » (N. 349).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuova proroga dei tribunali misti (della riforma) in Egitto ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È mantenuta in vigore fino al 1° febbraio 1910 la legge 30 maggio 1875, n. 2531 (serie 2^a), per l'introduzione della riforma giudiziaria in Egitto, con tutti gli effetti derivanti dalla stessa legge e dalle successive leggi 8 febbraio 1881, n. 28 (serie 3^a), 30 dicembre 1881, n. 561 (serie 3^a), 30 gennaio 1883, n. 1191 (serie 3^a), 31 gennaio 1884, n. 1873 (serie 3^a), 13 dicembre 1891, n. 706, 14 giugno 1894, n. 554, e 23 dicembre 1900, n. 446.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. In due minuti farò un'altra raccomandazione.

Io prego la Commissione per i trattati ogni volta che esaminerà le leggi di proroghe che da cinque in cinque anni sono chieste per la continuazione della giustizia mista in Egitto di farsi fornire dal Ministero degli affari esteri i testi delle modificazioni introdotte nelle leggi e nei regolamenti relativi alla detta giustizia, e che si dia la cura d'informare l'assemblea del valore delle modificazioni apportate alla legislazione egi-

ziana e ai detti regolamenti. Si mutò la sede di tribunali, dopo il dominio inglese fu introdotto uno dei l'uso della lingua inglese nell'amministrazione della giustizia. Di giorno in giorno si fanno voti ufficiali per vieppiù ridurre la competenza dei consoli, il rapporto di Lord Cromer dell'anno passato discusse la convenienza di abolire la giustizia mista.

Una Commissione speciale deve in tali indagini trovare la materia sufficiente per compiere il suo ufficio. La sua istituzione sorse dal pensiero di avere un corpo specialissimo e tecnico, che applicando la divisione del lavoro e esercitando una ispezione sul potere esecutivo fornisce al paese e all'Assemblea gli argomenti necessari al buon governo.

FAINA E., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

FAINA E., *relatore*. Faccio osservare che noi abbiamo avuto sette progetti di leggi da esaminare in due giorni. Questo progetto poi non è che la proroga di una legge che vige da trent'anni ed è rinnovata ogni cinque.

Il senatore Pierantoni per ragioni di famiglia sa che di questa legge è stato relatore un uomo che noi tutti per tradizioni veneriamo, il Mancini. Questa legge non si propone nessuna modificazione e quindi è naturale che la Commissione ne proponga senz'altro l'approvazione.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Io non ebbi bisogno di sposare una figlia del Mancini per sapere quel che si faceva in Parlamento (*viva ilarità*). Dal 1874 fui nominato deputato, fui uno dei commissari per la legge del 1875, che diede la prima approvazione alla Convenzione internazionale contenente una riforma, la cui promessa rimontava alle deliberazioni del trattato di Parigi del 1856.

Ho desiderato che la Commissione dei trattati si facesse, in ogni altra occasione di somigliante lavoro, fornire la storia di quel che si è fatto, perchè ho detto che parecchi regolamenti e alcune disposizioni dei Codici egiziani furono modificati. Con tale raccomandazione non ho ferita la dignità e la competenza della Commissione per i trattati, ma ho esposto quello che credo necessario ed utile al bene del Paese, alla dignità del nostro ufficio di legislatori. Io non doveva preoccuparmi di quello che si fece nel secolo passato quando si adottò la prima legge

di proroga nel 1875. Siamo nel secolo nuovo e grandemente sono mutate le condizioni dell'Egitto e dell'Oriente.

Mi permetto di dire all'onor. Faina che nel 1875 quelli che studiarono la legge fecero condizione al Ministero (allora era ministro degli affari esteri l'onor. Visconti-Venosta) di fare una relazione alla Camera dei deputati e al Senato intorno all'azione di quell'esperimento nuovo e grandioso. Posso dire all'onor. Faina che se egli vedesse la giurisprudenza della Corte di Alessandria e studiasse la possibilità di conflitti con la ridotta competenza consolare saprebbe che tempo fa fu recata alla Corte di cassazione di Roma una questione di competenza relativa alla giurisdizione civile e commerciale conservata ai nostri tribunali consolari. Noi abbiamo magistrati in Egitto, che debbono fornire tali notizie. La magistratura e i consoli inoltre dovrebbero essere preparati a tali uffici. Le relazioni parlamentari debbono essere dotte e piene. Una volta si presentavano vere monografie; ora siamo ridotti a brevi linee: il tempo del telegrafo senza fili e del telefono vuole tale metodo accelerato?... (*ilarità*).

FAINA E., *relatore*. Ma qui non si tratta che di una proroga.

PIERANTONI. ...ma è una proroga dopo locali modificazioni e novità che debbono essere conosciute, perchè ciascuno sappia darsi ragione del voto, che a lui si chiede, e possa, credendolo, fare raccomandazioni al Governo.

FAINA E., *relatore*. La Commissione non aveva altro incarico che di vedere e riferire su di una proroga.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Questo progetto di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Istituzione di un Consorzio e altri provvedimenti per l'industria zolfifera siciliana » (N. 351).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un Consorzio e altri provvedimenti per l'industria solfifera siciliana ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 351).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Cadolini.

CADOLINI. La questione che ci sta dinanzi è viva da molti anni. Nel 1894 al Ministero furono fatti molti studi per determinare le cause della crisi degli zolfi, e per ricercare i provvedimenti atti a farla cessare.

Fin da allora, in seguito ai predetti studi, risultò che il solo modo per far cessare la crisi era quello di diminuire la produzione, per tenerla nei limiti dello smercio dello zolfo.

Bisogna notare che, mentre nel 1860 si producevano 150 mila tonnellate di zolfo, nel 1882 si arrivò a 394 mila, e nel 1904 a 496 mila tonnellate. Lo zolfo non è come il grano e come tante altre derrate di vastissimo consumo, le quali, quando pure presentino un aumento, entrano nel mercato mondiale senza produrre alcuna alterazione nei prezzi e nel consumo; lo zolfo invece ha un consumo limitato in rapporto coi bisogni di certe industrie; e allorquando esso fu prodotto in misura cotanto superiore al consumo e alla richiesta che ne facevano i mercati stranieri, i prezzi andarono scemando e sorse la necessità di diminuire la produzione.

Fin dal 1894, da una Commissione istituita presso il Ministero di agricoltura, fu proposto di costituire il Consorzio fra i proprietari, come vuolsi oggi costituire.

Allora questo provvedimento parve troppo ardito e gli stessi interessati in buona parte ad esso si opposero. Senonchè nel 1896 si volle costituire quella Società anglo-sicula, la quale non era un consorzio chiamato a regolare e frenare la quantità della produzione, ma era invece una specie di sindacato che si occupava della vendita e, neppure della vendita di tutto lo zolfo della Sicilia, perchè molti produttori non fecero ad essa adesione.

Ora pare che tutti siansi persuasi, che il miglior modo per evitare tutti i contrasti e tutte le concorrenze sia quello di costituire il Consorzio.

Per quanto appare dagli articoli del disegno di legge il Consorzio dovrà por mano a tanti provvedimenti, ma riguardo alla limitazione della produzione, pare che non si debba occupare, mentre da quest'ultimo provvedimento dipende essenzialmente la cessazione della crisi.

Le disposizioni che si propongono hanno tutte per fine di aumentare il consumo. Ma, per quanto si faccia, non si arriverà ad aumentarlo nelle proporzioni della eccedenza, che si verifica, della produzione in confronto colla reale richiesta dello zolfo in Italia e all'estero.

Infatti quali sono i mezzi che si suggeriscono con questo disegno di legge? Essi consistono dapprima nella costituzione di magazzini generali. Senonchè i magazzini generali sono già e saranno sempre più rigurgitanti, se fin da ora sono occupati da uno *stock* il quale corrisponde al prodotto di una intera annata, come è detto nella relazione. Dunque che cosa si farà di questi magazzini generali? Essi dovranno ampliarsi sempre più per dare ricetto alle nuove eccedenze che si verificheranno nei futuri anni.

Un altro dei mezzi che si propongono è quello della costituzione di una Banca autonoma, che deve aiutare i produttori. Ma come si può sperare che una Banca di questo genere abbia una grande efficacia, quando le sue operazioni, anzichè rimanere nei limiti dell'annuale produzione, dovranno prima di tutto somministrare i fondi corrispondenti al lamentato *stock*? La Banca non produrrà certo l'effetto di far aumentare i prezzi dello zolfo.

Un altro mezzo ancora consiste nelle facilitazioni ferroviarie, e poi nel favorire le industrie che impiegano lo zolfo. Ma questa, permettete che lo dica, mi pare poesia bella e buona.

Bisogna persuadersi che se non si coordina, anzi non si subordina, la quantità della produzione alla quantità del consumo dello zolfo, non si arriverà mai a quietare quelle popolazioni. Bisogna inoltre tener presente che in America furono scoperti nuovi giacimenti minerari, i quali producono una grande quantità di zolfo e ad un prezzo assai moderato. Questo fatto naturalmente viene a costituire un nuovo ostacolo per lo sviluppo della produzione siciliana.

Limitare la produzione, far sparire progressivamente il grande *stock*, ecco la meta alla quale si deve mirare. Senza di ciò non si può prevedere come finirà l'Istituto di credito chiamato Banca autonoma, se questo dovrà continuare a far anticipazioni sopra masse sempre crescenti di zolfo, le quali, proseguendo in questa guisa, non si venderanno mai.

Questo è un pericolo di cui dobbiamo preoccuparci, poichè chiaro appare, che se i produt-

tori, per sostenere le spese della produzione annuale, dovranno ricorrere alla Banca, e poi non arriveranno a vendere tutta la quantità di zolfo prodotta, andranno incontro a sicura rovina. Dunque, per concludere, io dico: che o con un ordine del giorno, o con un invito al Governo, o con un'altra qualunque manifestazione, che risponda alla verità dei fatti e non alle utopie, si dovrebbe esprimere un voto che il Consorzio si proponga un altissimo fine, quello cioè di coordinare la produzione al possibile smercio. Allora i prezzi torneranno ad un livello tollerabile, mentre adesso sono così bassi che parecchi produttori non hanno neppure il tornaconto di produrre. La questione, ripeto, si compendia in queste parole: limitare la produzione.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Risponderò poche parole alle notevoli osservazioni dell'onorevole senatore Cadolini. Certamente il fenomeno della sovrapproduzione è tra quelli che hanno influito sulle condizioni dell'industria zolfifera della Sicilia e fatto sorgere l'idea della costituzione del consorzio, con lo scopo d'impedire che essa sia elemento perturbatore del mercato.

Giustamente notava l'onor. Cadolini che a raggiungere questo intento non sono mezzo efficace e sufficiente i magazzini generali, nè l'Istituto di credito minerario. E posso aggiungere, che questi due istituti, se in qualche modo gioveranno, non furono pensati perchè esercitassero un'azione diretta per risolvere l'arduo problema.

È infatti evidente, che, ove si accumulasse una sovrapproduzione eccessiva, che non fosse assorbita dai mercati di consumo, essa eserciterebbe un'influenza deleteria sull'industria dei zolfi.

Il disegno di legge provvede in parte ad allontanare siffatto pericolo, colle disposizioni concernenti lo *stock* dell'Anglo-Sicula; disposizioni le quali consentono che le 400,000 tonnellate circa da cui è formato, si smaltiscano in dodici anni. Ma non è questo il solo mezzo cui si ricorre, poichè non si perde di vista quello suggerito dall'onor. Cadolini. Se egli vuole rammentare l'art. 4, vedrà che in esso è detto:

« Lo statuto stabilirà le norme e le garanzie per la eventuale limitazione della produzione, quando le condizioni del mercato la rendono necessaria ».

Tale disposizione anzitutto parte dall'ipotesi, e, mi sia consentito dire, dalle speranze che tale necessità non sorga, nè si imponga. L'opera intelligente del Consorzio può mantenere un tale equilibrio tra la produzione e il consumo, sia col regolare e disciplinare le vendite, sia col cercare nuovi mercati e sia collocando la sovrapproduzione anche a prezzi minori per usarlo in speciali industrie.

Non è improbabile ed è da augurarsi che quell'equilibrio non sia alterato. La media dello zolfo estratto in questi ultimi anni mostra che la produttività delle miniere ha confini oltre i quali non può molto allargarsi. Invece i consumi sono andati d'anno in anno gradatamente aumentando, e non è detta l'ultima parola sull'uso più diffuso dello zolfo in tanto progresso e innovazione industriale.

Inoltre, e fino ad un certo punto, conviene fare assegnamento sul freno e sulla forza operosa delle leggi economiche, e anche sulla preveggenza d'una direzione accorta e vigilante del consorzio, la quale dovrebbe avvertire in tempo utile i produttori delle condizioni del mercato e delle probabili richieste. In tal modo essi dall'interesse proprio sarebbero consigliati a non esporsi, con eccessiva produzione, al pericolo di vendere con perdita o di non vendere.

Ma se per queste ovvie considerazioni non si è sancita la regola della limitazione obbligatoria, d'altra parte non si poteva fare a meno di prevedere l'ipotesi di eventualità che tale limitazione possano rendere necessaria, per evitare inconvenienti e danni più gravi.

Quando la necessità si presenti e si imponga e sia riconosciuta, allora si potrà ricorrere all'ultima *ratio* della limitata produzione.

Mi pare che le disposizioni della legge relativamente a questo punto, ed i concetti a' quali si ispira sono tali, da tranquillare l'onor. senatore Cadolini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Arcoleo.

ARCOLEO. Come siciliano, dovrei essere entusiasta della legge, ma debbo fare qualche osservazione, perchè noi dobbiamo pensare al-

l'avvenire. La legge si può considerare dal punto di vista giuridico, economico e politico. Sotto l'aspetto giuridico bisogna esser molto cauti; a poco a poco mi pare che nei Governi liberi, comincia ad attenuarsi sempre più il rispetto al diritto privato, ci si va di mano mano educandoci ad una specie di dogma collettivo; quindi per un criterio pubblico economico e sociale, non poche volte si offende la libertà privata. Bisogna, è vero, tutelare con leggi speciali tutto quello che può essere deficiente e subisce crisi nella società.

Ma io desidero che non serva come precedente questo consorzio obbligatorio, perchè tali leggi suscitano tendenza epidemica. Così, per esempio, vi è una legge per il risveglio economico di Napoli, che diventa poi della Sardegna, della Calabria, della Liguria ecc. Così non vorrei che il Consorzio siciliano si estendesse dal sottosuolo alla superficie. Noi siamo latini, e quindi facili a queste estensioni, quasi che l'unità nazionale dovesse riprodurre l'uniformità che nuoce anche agli effetti benefici dell'unità medesima.

Consento col relatore, il quale ha una benevola sfiducia nella legge, ma, come lui, conchiudo in favore. Esaminiamo la questione dal lato reale e non ipotetico. Nel rapporto economico, è una legge di difesa; il momento attuale rappresenta una transizione, ma il rimedio potrebbe avere una ripercussione molto grave nell'avvenire, quindi assai modestamente la crisi, evitata oggi, potrebbe per l'eccesso di produzione o per il difetto di consumo produrne un'altra più grave a breve distanza per costituire una difesa contro una concorrenza americana, questa si era prima troppo esagerata, e poi a poco a poco si è attenuata così che non so vedere fino a qual punto possa servire di argomento pro e contro.

Ma vengo all'ultima parte del mio dire, al concetto politico. Ormai al punto in cui siamo non si può che votare la legge, ma bisogna che si temperino le illusioni, e raccomando la osservazione all'onorevole ministro. I limiti del potere legislativo come dell'esecutivo, per costituire una garanzia nel campo economico, sono tutti fallaci.

Io non credo nè alle rigide norme che vorrebbe il nostro collega Cadolini, nè alle provvidenze che prometterebbe per il futuro in forza di certe disposizioni dello Statuto, secondo l'ar-

ticolo 4, il ministro di agricoltura, industria e commercio; cosicchè, restringendo il mio breve dire, voglio sperare che il Senato si fermi con molta cautela su questo nostro indirizzo legislativo, e che pur votando questa legge per i suoi rapporti economici e politici, facendo atto patriottico nel senso di voler venire in aiuto a una importante industria, che sia cauto però in questo sistema. Si vada molto adagio perchè gli effetti e le conseguenze possono essere non buone nè feconde per l'avvenire e, da parte loro, i produttori sappiano imporsi un limite che è necessario nel loro interesse.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Al collega Arcoleo, il quale ha dichiarato di non essere entusiasta di questa legge, rispondo francamente che condivido questo suo apprezzamento. Evidentemente si tratta di una legge d'indole assolutamente eccezionale. Ma la verità è che di fronte ad una situazione assolutamente eccezionale un rimedio eccezionale s'impone. L'esperienza del passato ha dimostrato che questa industria lasciata a se stessa non è in grado di trovare il suo assetto; di guisachè, non provvedendo, si andrebbe incontro ad una grave crisi, creando una situazione disastrosa in intere provincie.

D'altra parte è a considerare che si tratta di un'industria, nella quale lavorano 40 e più mila operai e, aggiungendovi le altre industrie affini per trasporti ecc., non è esagerato il dire che vi è una popolazione di 2 a 300 mila anime che vive esclusivamente dell'industria degli zolfi. E si aggiunga che, in quelle provincie, per la mancanza di altre industrie, qualora le miniere dovessero sospendere il lavoro, sarebbero ridotti alla fame ed alla disperazione. Questa è la verità delle cose, ed è dover mio dirlo chiaramente. L'esperienza del passato ha addimosttrato che g'interessati non possono disciplinare questa industria, perchè troppo numerose sono le miniere, 800 circa, di cui la massima parte piccolissime, e possedute da gente scarsa di mezzi e di cognizioni.

Una coercizione nel loro stesso interesse si impone, ed essi stessi hanno finito, almeno nella grandissima maggioranza, col riconoscere la necessità di questa legge. Non è nuova l'idea

del Consorzio obbligatorio, ma nei primi tempi, come benissimo rammentava il senatore Cadolini, furono sì alte le proteste, che la cosa non potè andare avanti. Oggi invece nessuno, o quasi nessuno, si oppone più al concetto del Consorzio obbligatorio, il quale ha gravi inconvenienti, ed a molti non piace, ma oramai è riconosciuto da tutti come una necessità. E questa è pure la conclusione a cui ha dovuto venire la vostra Commissione, raccomandandone l'approvazione al Senato.

Sono poi perfettamente d'accordo col collega Arcoletto, e nella relazione è stato detto molto chiaramente che questa legge non può, e non deve essere invocata come un precedente. La proprietà e l'industria mineraria escono un po' dal diritto comune.

Si tratta di una industria di sua natura specialissima, che per di più si trova in condizioni così eccezionali e speciali, che difficilmente ve ne sarà un'altra eguale, che richieda provvedimenti della stessa natura; e quindi, in via di eccezione, come una necessità, pur riconoscendo che è una legge di violenza, bisogna egualmente riconoscere che non vi è altra soluzione all'infuori di questa. Ecco il dilemma o adottare questo provvedimento che è il solo che possa avere efficacia, o lasciare che questa industria, che rappresenta 50 milioni di produzione all'anno, e che, come ho detto, dà vita ad una numerosa popolazione, vada alla deriva.

Il senatore Cadolini ha giustamente accennato al pericolo della sovrapproduzione. Evidentemente questo pericolo c'è ed è gravissimo, perchè dalle statistiche che abbiamo e che sono in parte riportate nella relazione, rileviamo una sovrapproduzione che è stata calcolata in circa 20 mila tonnellate all'anno. Infatti dieci anni addietro, quando si costituì la Società Anglo-Sicula, esisteva uno *stock* di 213 mila tonnellate; al 31 dicembre dell'anno scorso questo *stock* era cresciuto a 430 mila, e si calcola che alla fine di questo mese potrà ascendere a 450 mila tonnellate; il che indica appunto una sovrapproduzione di circa 20 mila tonnellate nell'anno. Questo costituisce una situazione molto pericolosa.

Però, da notizie che forniscono i competenti, pare che questa situazione non sia insanabile.

Vi è un'industria che potrebbe utilizzare più largamente lo zolfo, quando lo si vendesse ad un prezzo più basso di quello che non è ora,

perchè in tal caso vi sarebbe la convenienza di sostituire lo zolfo alle piriti. Si afferma, ed il ragionamento pare esatto, che sarebbe opportuno di smaltire una porzione dello zolfo esclusivamente per quest'uso, anche vendendolo a perdita; il conto che mi è stato fatto e che debbo ritenere esatto, è questo: che quand'anche una quinta parte della produzione dello zolfo di Sicilia dovesse essere venduta ad un prezzo molto al di sotto del costo, e cioè a 50 lire o anche al di sotto di 50 lire, al quale prezzo pare che potrebbe essere utilmente sostituito alle piriti, e dato che il resto della produzione, cioè gli altri 4 quinti che in atto servono ad altre industrie si vendessero ai prezzi attuali, si avrebbe una media di prezzo che è stato calcolata in circa 88 lire, prezzo abbastanza remunerativo, che è di 8 lire più alto di quello che la Società Anglo-Sicula ha negli ultimi dieci anni pagato ai produttori.

I competenti affermano che questo grosso *stock* di 500,000 tonnellate si è accumulato appunto perchè la Società Anglo-Sicula, facendo i suoi interessi più che gli interessi dell'industria (e di questo nessuno può fargliene carico), non ha creduto mai di consentire alla vendita di alcuna porzione del suo *stock* a prezzo diverso da quello usuale. E poichè tale prezzo si aggira fra le 90 e le 95 lire, conseguenza che mai lo zolfo poteva essere sostituito alle piriti.

Si spera che, con l'organizzazione del consorzio obbligatorio, a questo inconveniente si possa rimediare e che talune qualità di zolfo inferiori, e precisamente quella che i tecnici chiamano lo *sterro* di zolfo, che non ha bisogno di essere fuso, possa essere utilmente sostituito alle piriti.

CADOLINI. Per far che?

DI CAMPOREALE, *relatore*. Per l'acido solforico. Questa la speranza che nutrono i tecnici; ma questa legge consente anche un altro rimedio. Come ha ricordato opportunamente l'onorevole ministro, l'art. 4 conferisce al Consorzio la facoltà di limitare la produzione. Ma è sperabile che a questo non si debba venire. Che si limiti la produzione può essere necessità tecnica o commerciale, ma indubbiamente è un vincolo posto alla proprietà. Per conto mio, non avrei acconsentito che una legge avesse direttamente prescritto la limitazione della produzione, ma questa limitazione, col meccanismo

del consorzio obbligatorio, viene decretata non dal legislatore, ma dagli stessi interessati: sono essi che, per l'organo delle loro rappresentanze, dovranno stabilire un limite alla produzione e la misura di questo limite, e quindi viene ad essere notevolmente attuata la violazione del diritto di proprietà.

L'onorevole Cadolini riteneva che la Società Anglo-Sicula non avesse il diritto di limitare la produzione. Ecco come stanno le cose: l'Anglo-Sicula era riuscita ad associare circa i due terzi dei produttori di zolfo, e rispetto ad essi aveva il diritto di limitare la produzione. Disgraziatamente la Società non riuscì mai a vincolare più dei due terzi dei produttori, e quindi naturalmente un limite non poteva applicarsi che ad una parte sola dell'industria e non a tutta; onde, per ragioni evidenti, la Società Anglo-Sicula non poté mai avvalersi della facoltà di imporre alcuna limitazione, perchè questa avrebbe giovato unicamente ai produttori non vincolati alla Società, incitandoli anzi sempre più ad aumentare la loro produzione. D'ora innanzi invece le condizioni saranno diverse; tutti i produttori essendo vincolati in consorzio, la eventuale limitazione che verrà stabilita, sarà obbligatoria per tutti ed a tutti egualmente giovevole.

Concludendo, io non posso che pregare il Senato di fare benevola accoglienza a questo progetto di legge, il quale nelle circostanze attuali è il solo rimedio che si è potuto escogitare per allontanare una crisi, la di cui gravità, sotto tutti i rapporti, non è possibile esagerare: e per questa considerazione l'Ufficio centrale è stato unanime nel proporvene l'approvazione, quantunque riconosca che è un provvedimento di molta gravità e che certamente, in condizioni diverse, non sarebbe stato consigliabile.

CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANNIZZARO. Certamente la salute dell'industria solfifera sarebbe nella riuscita del tentativo, che è indicato dal relatore, che tornasse cioè a fabbricare l'acido solforico bruciando lo zolfo; ma non bisogna però alimentare troppo illusioni che a questo risultato sia facile di giungere: forse non è impossibile, ma tutti coloro che seguono il corso dello sviluppo della indu-

stria chimica, lo credono di difficilissima riuscita.

Quando sotto il Governo borbonico avvenne la contesa fra il Regno di Napoli e l'Inghilterra riguardo al monopolio dello zolfo, l'Inghilterra minacciò fin d'allora che si sarebbe abbandonato lo zolfo e sostituito con le piriti: questa minaccia fu molto studiata dal Governo. E il Governo borbonico fece tutti i tentativi perchè questa sostituzione non avvenisse.

Sulle prime egli riuscì, perchè avendo per mezzo del monopolio (monopolio che dovette abolire per effetto delle minacce dell'Inghilterra) avendo, dico, molto le mani nel dirigere anche allora la produzione, poté limitare il prezzo sulle prime in modo tale che questa sostituzione non si effettuò. Ma più tardi cominciarono tentativi isolati per superare le gravi difficoltà che si incontravano per bruciare piriti in luogo di zolfo. Bisognava rifare tutti gli impianti delle fabbriche impiegando vistosi capitali; bisognava accrescere le camere di piombo e ritrovare un mezzo di bruciare la pirite regolarmente. Questo richiese più anni di studio; si offrirono grandi premi affinché si ritrovasse il forno adattato che permettesse un bruciamento continuato e regolare della pirite. Ora prima del 1870 il prof. Piria, il quale anche sotto il Governo borbonico si era molto occupato di consigliare i mezzi di impedire la minacciata sostituzione della pirite allo zolfo, si propose insieme a me di fare una specie d'inchiesta nell'Inghilterra e nella Scozia per vedere a che punto era quella trasformazione. Ed allora noi trovammo nella maggior parte delle fabbriche che essa era al punto di semplice tentativo; ma tutti i proprietari di quelle fabbriche ci aprivano proprio l'animo loro dicendo: se abbassate di uno o due franchi il prezzo dello zolfo, noi abbandoneremo questi studi, perchè i fastidi di bruciare la pirite, i capitali nuovi che bisogna impiegare ci farebbero preferire il metodo attuale. Questa fu una dichiarazione unanime nelle fabbriche di Scozia, soprattutto di Glasgow: i fabbricanti erano irritati della ostinazione dei produttori italiani di mantenere i prezzi elevati, e ci dicevano: badate, una volta che abbiamo superate le difficoltà, la qual cosa avverrà di certo, di bruciare regolarmente le piriti, c'è tale abbondanza di pirite che i prezzi

andranno successivamente diminuendo e sarà impossibile ritornare a bruciare dello zolfo. Ora, tornato in Sicilia, mi affrettai a propagare i desideri ed i consigli dei fabbricanti di acido solforico tra i produttori di zolfo. Riuniti prima a sedute private poi ad una solenne conferenza nella grande aula universitaria in Palermo tutti i produttori e tutti coloro che avevano interesse nella produzione dello zolfo, narrai ciò che aveva veduto ed udito. Mi fu risposto: finchè lo pagano, perchè dobbiamo diminuire il prezzo?

La sostituzione della pirite riesci, ed ora purtroppo credo che sarà difficilissimo tornare allo zolfo senza dover ridurne il prezzo al disotto del costo, ma non come cosa temporanea ma come cosa permanente. Ciò sarà molto difficile ad attuarsi. Or se non vi sarà la sicurezza che l'abbassamento del prezzo dello zolfo sia permanente gli industriali non abbandoneranno il loro attuale sistema.

Il prezzo della pirite potrà ancora abbassare. Non c'è che la spesa di escavazione e la spesa di trasporto, e nuovi giacimenti di pirite si scopriranno; cosicchè nella lotta bisognerà sostenere dei sacrifici per molto tempo, ed io non credo facile la riuscita. Ad ogni modo non faccio profezie contrarie ai miei desideri, ma dichiaro che ho pochissima illusione che si arrivi a smontare la pirite nella fabbricazione dell'acido solforico.

L'America fu l'ultima che rinunciò al consumo dello zolfo e ciò fece illudere i produttori siciliani i quali vedevano che l'America continuava ancora non ostante i prezzi elevati a bruciare zolfo. Ma erano fabbricazioni nelle quali poteva preferirsi lo zolfo alla pirite; invece nelle grandi industrie non importa che l'acido solforico sia meno puro come è quello che viene dalla pirite.

Tutto questo però non deve cambiare il progetto di legge. consorzio obbligatorio è stato proposto fin dal 1866 da una Commissione della quale io feci parte con molti ingegneri delle miniere e molti commercianti di zolfo.

La prima proposta fu appunto diretta a regolarizzare l'industria con un consorzio obbligatorio non solo per la vendita ma anche per i metodi di escavazione; e il consorzio avrebbe diminuiti tutti gl'inconvenienti del frazionamento; e si credeva l'unico mezzo di salvezza

per l'avvenire dell'industria dello zolfo. Non mi resta che sperare che mercè qualche trasformazione industriale si accresca l'impiego dello zolfo; invece va piuttosto diminuendo, mentre la produzione va crescendo.

Ad ogni modo, ripeto, tutto questo non deve impedire che noi approviamo il presente disegno di legge il quale è il solo che potrà attenuare le cause poco favorevoli al progresso economico di quelle provincie.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di fare lo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del progetto di legge sugli zolfi. L'onor. Cadolini ha facoltà di parlare.

CADOLINI. L'onor. ministro ha citato l'articolo 4 del disegno di legge per fare osservare che in esso è implicitamente detto che il consorzio potrà eventualmente fare quanto occorre per frenare la produzione nei limiti del bisogno.

Io non ho parlato contro il disegno di legge. Solo ho creduto opportuno di richiamare l'attenzione del Senato e di quanti possono avere azione o ingerenza, nell'esercizio delle solfate sicule, sopra questo principio, che se si vuole ottenere che i prezzi aumentino, e così sia assicurata la salvezza dell'industria degli zolfi, bisogna subordinare la quantità del prodotto annuale alla quantità della possibile vendita.

Si è espressa la speranza di impiegare lo zolfo nella fabbricazione dell'acido solforico. Ma in cose di questo genere non basta esporre delle idee, bisogna esporre anche dei numeri; e gioverebbe sapere, da coloro che confidano in questo provvedimento, la quantità di minerale che potrà essere impiegato nella fabbricazione di preparati chimici, che davvero dovrà essere molto piccola. Previsioni non se ne possono fare, perchè si tratta di cose le quali presentano molte incognite; ma anche da quanto ha detto l'onor. senatore professore Cannizzaro, che è uomo tanto valente ed autorevole in queste materie, chiaro appare, che quella di trovare

nuovi consumatori degli zolfi, sia una speranza fondata sulla rena.

Quando si parla di pirite bisogna mettersi in mente che la pirite, quale si scava si adopera a fabbricare l'acido solforico, mentre il minerale di zolfo bisogna andarlo a ricercare nel fondo della terra, bisogna trasportarlo, bisogna fonderlo, e fondendolo si perde...

DI CAMPOREALE. Per lo sterro di zolfo, no.

CADOLINI. ...ma lo sterro non è lo zolfo di cui si hanno pieni i magazzini, e che bisogna trovare il modo di mettere sul mercato.

Lo zolfo, dicevo, costa molto in ogni modo, e anche il consumo di una parte del minerale che serve a fondere l'altra parte, aumenta questo prezzo. Ci sono è vero alcuni stabilimenti in cui si usano metodi moderni, e non si fa questo consumo, ma la vera industria in maggior parte non è arrivata a questa perfezione.

Trattandosi nientemeno, come diceva l'onorevole relatore, di uno *stock* di 450,000 tonn., che supera notevolmente il prodotto di un anno, come si fa a vendere tutta questa quantità di merce senza restringerne di molto la produzione nei primi anni?

Bisogna che il Consorzio sia animato da molta forza di volontà, e da molta intelligenza; ma se esso seguirà la via additata dalla ragione, potrà, anche senza portare una grande perturbazione fra i produttori, potrà giungere dopo qualche anno a superare la crisi.

Da principio tosto che fu compiuta l'unità di Italia, essendosi esteso il mercato dello zolfo i siciliani si sentirono animati ad aumentare la produzione, e però presa la corsa giunsero presto a triplicarla; ma questo furore di produzione solfifera facendo rinvilire i prezzi è andato tutto a loro danno.

A questo danno bisogna riparare; e io non dubito che le dichiarazioni del ministro e quelle del relatore, le quali confortano il principio da me sostenuto, varranno a incoraggiare l'applicazione del principio stesso.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. I discorsi dei vari oratori consentono nel riconoscere opportuna ed utile l'approvazione del disegno di legge. Siccome

questo è il punto sostanziale, potrei anche rinunciare alla parola, se debito di cortesia non mi imponesse di non lasciar cadere senza risposta alcune osservazioni.

Non mi fermo più sul problema della sovrapproduzione. Ho già poc' anzi spiegato che il disegno di legge, sebbene non lo risolva, pure lo lascia impregiudicato; e quante volte gli eventi creino necessità tali che impongano di limitarla, ne dà la facoltà, non senza circondarne l'uso delle norme e delle garanzie opportune. Le previsioni ed il giudizio d'un uomo di un'alta competenza tecnica indiscutibile, quale è l'onorevole Cannizzaro, e quello tecnico dell'onor. Cadolini, mi fanno pur troppo temere che la speranza di altro impiego della sovrapproduzione non si realizzerà facilmente, e che aumentino le probabilità di valersi della facoltà prevista dall'art. 4. Ma intanto, e finchè rimane la speranza, è meglio evitare una di quelle deroghe alle norme del diritto comune e alla libera attività individuale che tanto allarmarono il mio amico l'onor. Arcoleo...

ARCOLEO. Non mi spaventarono.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*... al quale però io sono grato d'aver dato l'aiuto del suo spirito acuto a questo disegno di legge. Egli ha posto la questione nel suo vero terreno e segnato i punti sostanziali, sui quali si deve fermare l'attenzione di un'assemblea legislativa, e cioè le ragioni d'ordine economico e d'ordine politico, che sono decisive e si impongono. Non ripeterò quanto s'è detto sulla prima. Basta ricordare quali erano, or volgono appena dieci anni, quali sarebbero, ove non si provvedesse, le condizioni dell'industria solfifera della Sicilia. Nel 1895 essa traversava una crisi dovuta principalmente a quell'eccesso di produzione accennato dall'onor. Cadolini, eccitata anch'essa dall'anormale aumento di prezzi del 1891. Da quell'anno in poi incominciò la fatale graduale diminuzione che li aveva fatti discendere sotto il costo di produzione in molte miniere, producendo la disoccupazione di numerosi operai e un grave perturbamento economico.

Costituita la Società Anglo-Sicula, formatosi attorno ad essa il consorzio, che va a cessare tra pochi giorni, disciplinate le vendite, dato un assetto al mercato, come per incanto, i prezzi risalirono, mantenendosi d'allora in poi in una

giusta misura, e l'industria si è risollezata e svolta in condizioni normali e tranquille.

Il 31 luglio ha termine la Convenzione con l'Anglo-Sicula, si scioglie il Consorzio e cessa questo regolare stato di cose, e faremo un salto nel buio se dalla organizzazione odierna si passa all'abbandono totale, se il mercato oggi ben regolato, ripiombasse nel disordine in cui era dieci anni or sono; e tutto ciò avendo di fronte anche maggiori cause perturbatrici. Basta accennare tra queste allo *stock* dell'Anglo-Sicula, che ammonta a circa 400 mila tonnellate, ossia a una quantità quasi corrispondente alle richieste del commercio di circa un anno, e alla concorrenza americana che ha già fatto discendere notevolmente la nostra importazione nei mercati degli Stati Uniti.

Il senno del Senato, senza che io aggiunga altro, può prevedere i pericoli e i danni ai quali fatalmente si andrebbe incontro. La più elementare prudenza esige di antivenirli, ed a questo scopo è volto il disegno di legge preparato dai nostri predecessori, e che il Ministero non poteva assumersi la responsabilità di non accettare.

Anche nell'animo mio, quando, assunto l'ufficio, lo presi in esame, sorsero gli scrupoli giuridici posti innanzi dall'onor. Arcoleo, ma dovetti piegare, di fronte alle necessità economiche e soprattutto politiche riconosciute anche da lui. Debbo però dargli l'assicurazione che il provvedimento legislativo imposto dalle circostanze non è la rivelazione d'una tendenza, nè può costituire il precedente da lui temuto. Certamente il diritto non è immobile e obbedisce pur esso alla legge del progresso indefinito. Esso deve adattarsi alle mutabili condizioni dei bisogni sociali e dei tempi nuovi, e non si può oggi opporsi alle innovazioni che essi esigono, e trincerarsi nell'assioma dell'an-

utto è scritto con ordine mirabile nelle pandette mercè l'ingegno di Ermogeniano, di Triboniano e di Scriboniano.

Del resto, una discussione sopra i principii e le regole del diritto è pressochè superflua dopo quanto ha detto l'onor. Arcoleo, il quale, dopo aver pagato ad essi il tributo del giurista, ridivenendo uomo politico, raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Io confido perciò che il Senato gli vorrà dare il voto favorevole.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Io son grato all'Ufficio centrale e specialmente al suo relatore, per aver accennato in modo molto benevolo ad una petizione pervenuta al Senato da parte degli industriali produttori di zolfo delle Romagne; rispetto ai quali l'onor. relatore dice, anzi, con pensieri molto cortesi, che egli deplora che la petizione non sia pervenuta in tempo opportuno al Parlamento.

Ora l'industria del zolfo delle Romagne e delle Marche per quanto immensamente meno considerevole di quella della Sicilia, ha una certa importanza, perchè rappresenta qualche cosa vicino a un decimo della produzione totale della Sicilia; interessa molti capitali e dà lavoro a tre o quattromila operai.

Questi industriali temono le conseguenze di questa legge a loro riguardo, e ne invocano i benefici.

L'Ufficio centrale con pensiero molto equo e molto civile, esprime il voto che il Governo venga a una perequazione dell'industria romagnola con quella siciliana.

Dieci anni fa io feci una raccomandazione analoga a quella che oggi l'Ufficio centrale fa per organo del suo relatore, Di Camporeale, al Ministero di allora, ed ebbi la soddisfazione di avere una risposta, che dava le maggiori e più positive assicurazioni da parte del ministro delle finanze d'allora, onor. Branca.

Disgraziatamente quella regione e quella industria hanno dovuto aspettare nove anni prima che la promessa ministeriale fosse eseguita.

Io spero che l'onor. ministro dell'agricoltura e commercio, anche in nome del suo collega delle finanze, vorrà accogliere benevolmente la raccomandazione fatta dall'Ufficio centrale, senza poi attendere tanto tempo quanto ne corse per la legge del 1896, e vorrà prendere quei provvedimenti che sono invocati dall'industria zolfifera delle Romagne e delle Marche, sia che questi provvedimenti possa pigliarli di propria autorità, sia che debba ricorrere a proposte legislative.

Desidererei avere una dichiarazione in proposito dall'onor. ministro di agricoltura.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'onor. senatore Finali intende benissimo che io non potrei assumere impegni per il mio collega delle finanze, al quale sarà mia cura di far conoscere i desideri da lui tanto autorevolmente espressi per le industrie delle Romagne. Intanto debbo dichiarare che il Governo non potrebbe meritare il rimprovero di non aver tenuto conto delle aspirazioni degli industriali romagnoli, perchè nelle loro rimostranze, giunte al Ministero prima che fosse portato il disegno di legge avanti la Camera, si limitavano a tre domande. Essi chiedevano prima di tutto, a nome dell'industria, che il Consorzio non potesse stabilire opifici di lavorazione: ossia volevano che si evitasse il pericolo, denunciato e temuto da parecchi oratori alla Camera dei deputati, che quel Consorzio diventasse un mezzo di monopolio che assorbisse tutto il movimento, tutta l'attività della produzione zolfifera.

Veramente il disegno di legge, come è formulato nelle sue disposizioni, non giustificava questi timori, anzi mostra che non hanno serio fondamento. Per eliminarli l'articolo 2 fu emendato e meglio determina gli scopi del Consorzio, e gli assegna quello, che potrei dire unico, della vendita dello zolfo non lavorato, prodotto da tutte le miniere dell'isola; e quindi la sua attività non si può estendere oltre questi precisi confini. E così il voto dei produttori ed industriali in Romagna è soddisfatto. Essi domandavano che si stabilisse nella legge che il prezzo dovesse essere uguale per tutti ed anche a questo corrisponde una disposizione dell'art. 7 introdotta nella discussione della Camera dei deputati. In fine essi chiedevano che la tassa di una lira per tonnellata fosse sostituita a quella diretta e indiretta concernente il commercio e le industrie dello zolfo. L'articolo 24, del disegno di legge, converte in legge il decreto Reale che concede queste facilitazioni fiscali. Nessun'altra istanza degli industriali romagnoli venne nel periodo in cui si discuteva il progetto di legge avanti alla Camera dei deputati, e nessun'altra poteva essere esaminata e discussa. Oggi, intende benissimo l'onor. senatore Finali, che non sarebbe consentito per nuove domande ritardare l'approvazione del disegno di legge, e introdurre modificazioni che lo farebbero ritornare all'altro ramo del Parlamento.

Debbo anche aggiungere una osservazione di cui alla mente equanime dell'onor. Finali non può sfuggire l'importanza. La parità di trattamento è invocata oggi, e tale domanda, dopo che la Camera ha deliberato sul consorzio obbligatorio, mira a far godere delle facilitazioni concesse a coloro ai quali si impone l'onere di tale vincolo anche a quelli che ne sono liberi. Ora gl'industriali ai quali ha alluso l'illustre senatore si adatterebbero ad ottenerle, sottoponendosi anche all'onore del consorzio obbligatorio?

Esse vanno considerate e valutate sotto tale aspetto. E poichè parlo di vincolo imposto ai produttori siciliani, mi permetta il Senato che aggiunga una osservazione la quale mi è sfuggita rispondendo all'onorevole Arcoleo, e che credo debba essere degna di attenzione; ed è che se è vero che noi, stabilendo il vincolo alla proprietà per il consorzio obbligatorio della vendita, in certo qual modo menomiamo il diritto di proprietà, è altresì vero, che ciò si fa col consenso unanime di tutti i produttori, i quali non solo con domande individuali invocavano questo provvedimento, ma con manifestazioni forse eccessive si dolevano per il pericolo che il voluto provvedimento non fosse adottato. Ed è antico quanto vero il detto che *volenti non fit iniuria*.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Io intendo tutta la circospezione che deve usare in quest'argomento il ministro di agricoltura, industria e commercio; e poichè io non gli faceva raccomandazione di un provvedimento piuttosto che d'un altro, intendo le sue dichiarazioni nel senso che a quell'industria la quale si svolge in condizioni più difficili ed onerose che non sia l'industria siciliana, sarà fatto quel trattamento che è voluto dalla equità e da ragioni industriali.

Rinnovo i miei ringraziamenti all'Ufficio centrale che ha dato occasione a queste dichiarazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

CAPO I.

Costituzione, scopo e funzioni del consorzio.

Art. 1.

Dal 1° agosto 1906, i proprietari o possessori e gli esercenti delle zolfare presenti e future di Sicilia sono costituiti di diritto in consorzio, per la durata di 12 anni, sotto il titolo di *Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana*.

(Approvato).

Art. 2.

Il Consorzio ha lo scopo di vendere lo zolfo non lavorato per conto e nell'interesse comune di tutti i consorziati.

Il Consorzio non potrà rifiutarsi di vendere lo zolfo a chiunque ne faccia richiesta per l'esportazione nei mercati italiani ed europei, disponendo le vendite in modo da soddisfare a tutte le richieste di acquisto.

Il prezzo sarà uguale per tutti e sarà fissato per periodi, secondo le norme che saranno determinate dal regolamento.

Il Consorzio si propone inoltre:

1° di provvedere, con capitali estranei al Consorzio, alla costituzione di un'azienda autonoma per l'impianto e l'esercizio dei magazzini generali a servizio degli zolfi, nei porti di Catania, Porto Empedocle e Licata, e, quando se ne presenti il bisogno, in altri porti dell'isola;

2° di conferire a fondo perduto, come all'art. 23, il capitale di L. 2,000,000 per la costituzione di una *Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia*, che faccia anticipazioni ai produttori al tasso non maggiore del 5 per cento, con garanzia sullo zolfo grezzo, od altra equipollente.

3° di costituire in conformità dell'art. 13 un fondo speciale per corrispondere sussidi di invalidità e di vecchiaia ai lavoratori delle zolfare siciliane.

Il Consorzio in quanto avrà bisogno di personale dovrà, di regola, dare la preferenza a quello della Società per gli zolfi di Sicilia (*Anglo Sicilian Sulphur Company*).

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Mi permetto di segnalare al Senato e all'onor. ministro che sono giunti alla Commissione alcuni telegrammi inviatili da interessati a questa legge.

Di essi è inutile dar lettura; si rileva però da questi telegrammi che è sorto qualche malinteso riguardo all'interpretazione di questo art. 2, malinteso che credo sarà bene chiarire.

Nel terzo comma dell'art. 2 si dice che il prezzo dello zolfo sarà eguale per tutti. Ora a quanto pare, è sorto il dubbio che con queste parole si voglia intendere che vi debba essere un prezzo uniforme per tutte le qualità di zolfo, il che evidentemente è un errore. Vi sono varie qualità di zolfo, le quali, naturalmente, hanno diverso prezzo; questo terzo comma deve intendersi nel senso che ogni qualità di zolfo avrà il suo prezzo speciale, ma che ogni singola qualità dovrà esser venduta a tutti allo stesso prezzo.

È, del resto, evidente la necessità di potere stabilire prezzi diversi, appunto per lasciare speranza di potere sostituire le qualità inferiori di zolfo alle piriti.

Un'altra osservazione si è fatta, ma essa si basa sopra un errore di fatto. Il testo primitivo della legge, prima cioè che venisse modificato dalla Camera dei deputati, lasciava bensì il dubbio che il Consorzio da costituirsi avesse il monopolio dell'esportazione, ma nel testo modificato dalla Camera questo monopolio dell'esportazione non è riservato al solo Consorzio.

Anzi il secondo comma stabilisce chiaramente la libertà dell'esportazione, così per il Consorzio, come per i privati. Questo comma stabilisce anzi che il Consorzio debba dare a tutti coloro che ne lo richiedono lo zolfo a eguale prezzo.

Ciò fu fatto appunto per permettere agli esportatori di acquistare lo zolfo direttamente dal Consorzio e poi mandarlo dove credono.

Quindi il testo dell'articolo, rettammente interpretato, non può dar luogo a quegli equivoci che taluni interessati hanno creduto di dovere segnalare alla Commissione.

Non dubito che l'onor. ministro sarà pienamente d'accordo nell'interpretazione di quest'articolo, con la Commissione.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sono pienamente d'accordo con l'Ufficio centrale e col suo relatore circa l'interpretazione dei capoversi dell'articolo secondo, ai quali si riferivano le sue ultime osservazioni.

La ragione e le origini di questi capoversi spiegano le disposizioni nei medesimi contenute.

Essi furono introdotti, come notai poco innanzi, e come ricorda l'onorevole relatore, per eliminare un dubbio, cioè che il Consorzio potesse avere il monopolio esclusivo dell'industria solfifera, o diventasse strumento di monopolio a vantaggio di alcuni industriali ed a pregiudizio di altri.

Questo pericolo non esisteva poichè, secondo la legge stessa e per il fatto che tutti possono esportare, risulta chiaro che solo la gestione della vendita dello zolfo grezzo dei consorziati appartiene al Consorzio.

In quanto al prezzo eguale, mi spiego come possa esser sorto un dubbio che però non ha ragione di essere.

Anzitutto lo elimina il tenore della disposizione, la quale stabilisce che i prezzi saranno determinati secondo le norme del regolamento.

Sarebbe inconcepibile che i prezzi fossero eguali per tutte le qualità dello zolfo, in qualunque caso e in qualunque condizione del mercato.

Il concetto di questo articolo è quello cui s'ispira l'art. 274 della legge delle opere pubbliche per le tariffe ferroviarie, il quale vieta di accordare con speciali convenzioni ribassi di tariffe od altre facilitazioni ad alcune persone, se non siano concesse ad altri nel medesimo genere di trasporto o che offrano alle ferrovie uguali vantaggi.

Lo stesso significato ha il nostro articolo. Con esso s'intende vietato ogni speciale trattamento di favore ad alcuni, che non sia concesso ad altri nelle stesse condizioni.

Se ad esempio, il Consorzio vendesse una quantità di zolfo per una certa industria a un determinato prezzo, dovrebbe cederlo allo stesso prezzo e usare eguale trattamento a chiunque facesse domanda in identiche condizioni.

Questo è il concetto chiaro e preciso dell'articolo.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

I possessori di depositi di zolfo non lavorato, esistenti in Sicilia al 1° agosto 1906 ed in quantità superiore alle 15,000 tonnellate, dovranno entro la prima decade del detto mese dichiarare se intendano consegnare il loro zolfo al Consorzio per tutti gli effetti dell'articolo precedente, ovvero venderlo al Consorzio stesso.

In questo secondo caso, il prezzo dello zolfo, posto alla vela nei porti d'imbarco, verrà calcolato nella ragione fissa di L. 59 per tonnellata, qualunque ne sia la qualità secondo gli usi commerciali riconosciuti e sempre fuori miscela di sostanze estranee e di zolfi ribruciati. Esso sarà corrisposto agli aventi diritto mediante rilascio alla pari di obbligazioni del valore nominale di L. 500, alla emissione delle quali il Consorzio è autorizzato nei limiti degli acquisti corrispondenti.

Tali obbligazioni frutteranno l'interesse del 3.65 per cento netto, esente da ogni imposta presente e futura, pagabile semestralmente al 1° febbraio e 1° agosto di ogni anno; e saranno rimborsate dal Consorzio entro 12 anni, mediante sorteggi annuali non inferiori ad un dodicesimo ciascuno. I sorteggi si faranno al 1° luglio, a cominciare dal 1907.

Le obbligazioni stesse sono garantite dallo Stato, tanto in conto capitale quanto in conto interesse e non potranno esser emesse se non sieno munite della firma dell'ispettore governativo, di cui nel regolamento.

Quando nel termine sopraindicato manchi la dichiarazione, si riterrà avvenuta l'accessione al Consorzio.

Nel caso in cui la Società degli zolfi (*Anglo Sicilian Sulphur Company*) preferisca la vendita, il Consorzio, alle condizioni fissate nel presente articolo, ne riscatterà le giacenze esistenti al 1° agosto 1906, risultanti dalle scritture.

Per la garanzia della quantità dello zolfo ceduto, da dimettersi gradualmente a richiesta

del Consorzio fino alla consegna totale e che dovrà essere effettuata non oltre il 31 luglio 1907, rimarrà vincolato nella cassa del Banco di Sicilia sino a quella data, un decimo delle obbligazioni emesse, il frutto delle quali però sarà percepito dalla Società degli zolfi.

Le spese di custodia fatte dalla detta Società sino alla consegna dello zolfo le saranno rimborsate dal Consorzio nei limiti dei contratti da essa stabiliti coi suoi magazzinieri.

Riguardo alle vendite fatte dalla Società stessa per consegna fino al 31 luglio 1906, il Consorzio dovrà rispettare le consuetudini locali.

Coloro che al 1° agosto 1906 possederanno depositi di zolfo inferiori alle 15,000 tonnellate saranno liberi di venderli; ma, entro la prima decade di quel mese, dovranno denunciarne la quantità; quindi, a misura che le faranno, denunciare le relative vendite in modo che dal Consorzio possano essere controllate.

(Approvato).

Art. 4.

Lo zolfo destinato all'agricoltura nazionale, da riconoscersi nei modi e colle cautele che saranno stabiliti per decreto Reale, sarà dal Consorzio venduto ad un prezzo non maggiore della media di quello segnato dalle mercuriali nel triennio precedente, diminuito del 5 per cento.

Lo statuto stabilirà le norme e le garanzie per la eventuale limitazione della produzione quando le condizioni del mercato la rendano necessaria.

La limitazione sarà sempre soggetta all'approvazione del Ministero di agricoltura.

(Approvato).

Art. 5.

Durante tutto il periodo di cui all'art. 1, il diritto di vendere lo zolfo di cui all'articolo 2 spetta esclusivamente al Consorzio salvo la eccezione di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 3.

Lo zolfo non sarà ammesso all'imbarco nei porti di Sicilia, senza una speciale richiesta del Consorzio, e non sarà ammesso al trasporto nelle ferrovie o in altri veicoli dell'Isola, se non sia diretto ai magazzini di cui

al seguente articolo 21, o se la richiesta di spedizione non sia fatta dal Consorzio.

Nel regolamento di cui all'articolo 28 saranno determinati i modi e la misura delle penalità per le contravvenzioni alla disposizione del presente articolo.

(Approvato).

Art. 6.

Le vendite, cessioni, pegni, assegnazioni di zolfo ed altri simili atti, anche se avvenuti anteriormente all'attuazione della presente legge, producono, nei rapporti col Consorzio, il solo effetto di surrogare i compratori, cessionari, creditori con pegno e simili nei diritti, escluso il diritto di voto, e nelle obbligazioni che i loro danti causa hanno verso il Consorzio.

Il Consorzio, nei limiti del deposito esistente per conto del venditore e salvo i prelevamenti di cui all'articolo 13, non potrà rifiutare la consegna dello zolfo venduto con contratti aventi data certa anteriore al 1° luglio 1906, quando lo zolfo stesso sia effettivamente destinato all'industria dell'Isola o all'esportazione ed il compratore paghi prontamente il prezzo convenuto, detratti gli anticipi secondo le consuetudini locali, in quanto dal contratto risultino dati al venditore. Le differenze saranno dal Consorzio imputate al venditore.

A questo effetto i contratti di vendita dovranno perentoriamente essere denunziati al Consorzio entro il 15 agosto 1906.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Anche qui a riguardo di questo art. 6 pare che vi sia stata in Sicilia qualche dubbio di interpretazione, che è bene di chiarire.

Si suppone che vi sia una contraddizione tra il primo e il secondo comma dell'articolo stesso, ma non è così.

Il primo comma riguarda le operazioni interne cioè le operazioni fatte in Sicilia stessa, esclusa quindi l'esportazione fuori dell'isola; riconosce la validità di queste operazioni, ma stabilisce che nei rapporti col Consorzio il compratore viene a surrogare il venditore. E questo è natu-

rale, perchè, fatta la vendita, il compratore è colui che ha assunto la disponibilità della merce.

Il secondo comma invece contempla i contratti di compra e vendita di zolfi destinati all'esportazione fuori dell'isola.

Interpretato in questo modo l'art. 6, viene meno qualsiasi dubbio sul significato e il valore dell'articolo stesso.

Credo che l'onorevole ministro confermerà che questa, e non altra, deve esserne l'interpretazione.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. È stata così precisa la interpretazione data dal relatore che sarebbe superfluo aggiungere ulteriori spiegazioni, o schiarimenti.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare pongo ai voti l'art. 6.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

I consorziati possono, coll'autorizzazione del Consorzio, usare o alienare a terzi il loro zolfo grezzo o il loro sterco di zolfo per applicarlo nell'Isola alla fabbricazione di prodotti industriali.

Il Consorzio ha il diritto d'invigilare tale impiego e di riscuotere i prelevamenti di cui all'articolo 13, in proporzione dello zolfo utilizzato.

(Approvato).

Art. 8.

I consorziati votano o per numero o per interesse: nel primo caso, ciascuno di essi ha un voto; nel secondo, il diritto di voto e il numero dei voti, dipende dal grado d'interesse ch'egli ha nel Consorzio.

Nel primo anno, l'esercente ha per interesse un voto in ragione di ogni gruppo di 10 operai impiegati nella sua miniera, secondo il numero risultante dalla denuncia fatta al 31 dicembre 1905 al Sindacato obbligatorio per gli infortuni sul lavoro; l'interesse del proprietario o possessore della miniera è ragguagliato al quinto di quello dell'esercente.

Negli anni successivi, l'interesse è in ragione di un voto per ogni 100 tonnellate di zolfo immesse dal consorzio nei magazzini di cui all'art. 21.

Le varie quote di esercizio di una miniera o le varie quote di proprietà o di possesso della stessa, devono essere rappresentate rispettivamente da una sola persona. La rappresentanza spetta al maggiore interessato, se non sia stata conferita ad altro interessato, a norma dell'art. 678 Cod. civ.

(Approvato).

Art. 9.

Il Consorzio è amministrato da un Comitato dei delegati, composto di 50 membri, a cui sono conferiti i poteri dell'assemblea generale; da un Consiglio di amministrazione composto di 9 titolari e 4 supplenti, e dal direttore generale.

Il direttore generale è nominato dal Governo del Re.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, il Consiglio generale del Banco di Sicilia e le Camere di commercio di Palermo, Catania, Girgenti e Caltanissetta nominano al di fuori dei consorziati e al di fuori dei propri componenti e di quelli che sui loro bilanci percepiscono stipendi, assegni o compensi anche transitori, cioè:

il primo, e il secondo, ciascuno, due membri del Comitato dei delegati e un titolare e un supplente del Consiglio di amministrazione;

e le altre, a maggioranza di tutti i voti riuniti, due membri del Comitato dei delegati e un solo titolare del Consiglio di amministrazione.

Gli altri componenti del Comitato dei delegati e del Consiglio di amministrazione sono eletti dai consorziati, nel proprio seno, a voti segreti.

La metà è eletta colla votazione per numero, l'altra metà colla votazione per interesse.

Nelle surroghe si procede col sistema con cui il surrogato è stato eletto.

È eletto colui che ha ottenuto più della metà dei suffragi e non meno del terzo dei voti di tutti i consorziati. Se nessuno abbia raggiunto questi limiti, si procede al ballottaggio tra coloro che hanno avuto i maggiori voti e decide la maggioranza.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La procedura della votazione, alla quale si riferiscono le disposizioni dell'art. 9, avrei preferito che, al pari di altre di uguale indole; fosse stata rimandata al regolamento.

Ma prevalse nella Giunta della Camera l'opinione di mantenerla nel disegno di legge, per una ragione speciale, cioè per quietare i timori delle centinaia di possessori di piccole miniere, i quali si erano allarmati perchè temevano che nelle assemblee del Consorzio potessero prevalere, a pregiudizio dei loro interessi, quelli dei possessori delle forti aziende.

A tranquillarli e ad evitare malumori ed agitazioni, si credette conveniente affermare nella legge il diritto al voto anche per numero.

D'altra parte, intendo anch'io l'ovvia osservazione sulla non dirò impossibilità, ma sui gravi inconvenienti ai quali si andrebbe incontro, se si intendesse di raccogliere in un'unica assemblea circa 1600 interessati. Si avrebbe un vero comizio. Per cui anch'io sono d'opinione che nel regolamento si debba disciplinare la votazione in modo da evitare questo agglomeramento inutile, sia accostandosi al sistema in vigore per le elezioni delle Camere di commercio, sia adottandone altro poco dissimile.

Accetto quindi la raccomandazione dell'Ufficio centrale.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Ringrazio.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola pongo ai voti l'ort. 9.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 10.

Appena sarà pubblicata la presente legge, il Governo del Re nominerà un commissario, il quale, compilata la lista dei consorziati a norma dell'art. 8, la farà sollecitamente pubblicare nei fogli degli annunci giudiziari delle prefetture nelle varie provincie minerarie dell'Isola e nell'albo pretorio dei comuni nel cui territorio le miniere sono situate.

Gl'interessati potranno reclamare in prima

istanza allo stesso commissario nei cinque giorni da tali pubblicazioni, e in seconda istanza al ministro d'agricoltura, industria e commercio, nei cinque giorni dalla notificazione delle decisioni del commissario, che sarà fatta per estratto a cura dei sindaci.

Non è ammesso gravame contro la decisione del ministro.

(Approvato).

Art. 11.

Il commissario, in unione alla Giunta speciale di cui all'art. 29, prepara lo schema dello statuto per il Consorzio e lo sottopone all'esame del Comitato dei delegati.

Lo statuto è approvato con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentiti la Commissione di cui all'art. 30, il Consiglio di Stato e il Consiglio delle miniere.

(Approvato).

Art. 12.

Lo statuto determinerà:

la sede principale e le sedi compartimentali del Consorzio;
i diritti e gli obblighi dei consorziati;
i mezzi per raggiungere gli scopi del Consorzio;

le norme di amministrazione, i poteri e la responsabilità degli organi del Consorzio e dei singoli amministratori;

e quant'altro è necessario, nei limiti della legge, per facilitare l'andamento del Consorzio.

Art. 13.

Sul prezzo di vendita dello zolfo potranno essere prelevate solamente:

1. le somme deliberate dal Comitato dei delegati per le spese di amministrazione, che non dovranno mai superare il limite di 1 lira per tonnellata;

2. le somme occorrenti per provvedere a quanto è disposto nel n. 2 dell'articolo 2 e nell'articolo 23, e, a misura della constatata necessità per provvedere ai compensi di cui all'articolo 4, e alle conseguenze dell'eventuale disoccupazione di operai derivante dalla limitazione della produzione: nel complessivo non maggiore di lire 4 per tonnellata;

3. la somma di centesimi cinquanta per tonnellata.

Questa quota, agli effetti dell'articolo 2, n. 3, sarà dal Consorzio versata trimestralmente alla Cassa di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, la quale amministrerà il relativo fondo secondo la convenzione che sarà stabilita tra la detta Cassa e il Consorzio.

(Approvato).

Art. 14.

Le controversie tra il Consorzio e i consorziati sopra tutti gli oggetti attinenti alla presente legge, saranno decise inappellabilmente da tre arbitri.

A questo scopo è costituito un collegio di sei arbitri, di cui tre esperti in materia giuridica e tre in materia mineraria, nominati ed occorrendo surrogati, cioè due dal ministro di agricoltura, industria e commercio, due dal primo presidente della Corte d'appello di Palermo e due dal Comitato dei delegati, che procederà alla nomina con voto limitato.

Nella decisione di ogni singola causa non potranno intervenire più di due degli esperti di una categoria, nè più di uno di quelli nominati dal Consorzio.

La scelta dei decidenti sarà fatta in principio per sorteggio e successivamente per turno.

(Approvato).

Art. 15.

Cessato il Consorzio, le sue attività saranno ripartite tra i consorziati, in ragione dell'ammontare dello zolfo venduto per conto di ciascuno di essi.

(Approvato).

Art. 16.

Nel regolamento di cui all'art. 28 saranno stabilite le norme per la vigilanza governativa sul Consorzio e sui suoi organi.

(Approvato).

Art. 17.

Entro il mese di agosto di ciascun anno, a partire dal 1907 l'Amministrazione delle imposte dirette accerterà l'ammontare degli introiti fatti nell'esercizio precedente per imposta

fondiarie principale sulle zolfare della Sicilia; ne opererà il rimborso a favore del Consorzio; o per conto di esso ne farà il versamento al Banco di Sicilia.

Nel secondo semestre di ciascun anno, pure e partire dal 1907, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato accerterà l'ammontare degli introiti di tariffa, fatti per il trasporto degli zolfi sulle ferrovie della Sicilia, di pertinenza dello Stato, durante l'esercizio precedente. Sulle spese di esercizio, essa provvederà al pagamento a favore del Consorzio, di una somma pari alla metà di detto ammontare, versandone l'importo al Banco di Sicilia. In nessun caso tale somma potrà superare il limite di L. 850,000.

Il Consorzio a misura che venderà lo zolfo da esso acquistato a norma dell'art. 3, ne verserà il prezzo al Banco di Sicilia. Tanto questo come gli altri versamenti saranno dal Banco iscritti in un conto corrente speciale, a nome del Consorzio, con vincolo a favore dello Stato per la garanzia prestata alle obbligazioni da emettersi dal Consorzio, di cui all'art. 3; ed in via subordinata con vincolo a favore del Banco di Sicilia per rimborso della quota di capitale da esso conferita, come dispone la prima parte dell'art. 23 della presente legge. Tali somme verranno annualmente erogate per i fini sopradetti.

Il conto corrente del Banco di Sicilia frutterà un interesse eguale a quello che il Banco corrisponderà sui depositi a risparmio a conto corrente fruttifero.

Il servizio di cassa del Consorzio sarà fatto gratuitamente dal Banco di Sicilia.

(Approvato).

CAPO II.

Organi sussidiarii: Magazzini generali e Banca autonoma di credito minerario.

Art. 18.

I magazzini generali, di cui al n. 1 dell'articolo 2, saranno costituiti a norma della legge 17 dicembre 1882, n. 1154, e della legge 26 dicembre 1895, n. 720, in quanto siano applicabili.

Alla formazione del capitale dei magazzini generali concorreranno il Banco di Sicilia, che ne preleverà l'importo dalla massa di rispetto,

senza pregiudizio dei benefici ammessi dal capoverso della legge sugli Istituti di emissione, approvata col decreto Reale 2 ottobre 1900, n. 373 e la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele, nella misura che sarà concordata tra il Consorzio e i detti Istituti, salvo l'approvazione del ministro del tesoro e del ministro di agricoltura, industria e commercio. Alla formazione del detto capitale potranno concorrere altri enti o privati.

Il bisogno di istituire magazzini generali in altri porti, oltre quelli di Catania, Porto Empedocle e Licata, dovrà essere riconosciuto dal Comitato dei delegati, con deliberazione presa a maggioranza di tre quarti dei presenti in numero legale.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Relativamente all'art. 18 credo necessario di fare una breve dichiarazione.

Nell'art. 16 del progetto presentato dal mio predecessore, tra gli istituti chiamati a fornire il capitale per l'impianto dei magazzini, era compresa la Cassa Centrale Vittorio Emanuele. Non mi nacque neppure il dubbio che si fosse indicato questo istituto senza preventivi accordi col medesimo, e non ebbi difficoltà a mantenere nell'art. 18 la stessa disposizione. E tanto più doveva crederlo, inquantochè risulta al Ministero che la Cassa Vittorio Emanuele si è interessata costantemente della sorte dell'industria zolfifera, e ricordo tra altre precedenti l'iniziativa da essa presa a fin di migliorare le condizioni dei carusi.

Solo dopo approvato l'art. 18 dalla Camera, seppi che l'istituto non era stato invitato a dare la sua adesione. Ma questa omissione non deve essere d'ostacolo a mantenere tale quale è l'articolo proposto; e ciò per varie ragioni. Anzitutto, anche un lieve emendamento impedirebbe l'immediata approvazione della legge, la cui attuazione non potrebbe, senza danno, essere ritardata oltre il primo agosto, secondo spero aver già posto in evidenza.

Inoltre l'articolo ammette un'interpretazione nel senso che non per effetto di esso non sia

rese obbligatorio il contributo. E così l'ha inteso la Camera, secondo appare dall'emendamento introdotto dalla medesima, perchè altri Istituti possano concorrere. Parmi quindi non debba esservi difficoltà ad accettare l'articolo come è, anche perchè confido che quel benemerito Istituto vorrà dare un contributo all'impianto dei magazzini generali, nella misura che esso reputerà opportuna, poichè non è fissata nell'articolo in questione.

E poichè ho la parola, mi permetta l'Ufficio centrale che lo ringrazi dell'avvertimento che ha dato al Governo sui doveri e sulle responsabilità che assume, in specie relativamente ai provvedimenti occorrenti nel periodo transitorio. Ma poteva esso esitare a sobbarcarsi a tale inevitabile responsabilità?

Il Governo accettò, per le ragioni già dette, il concetto del Consorzio obbligatorio cui era informata la proposta di legge originaria. Inoltre e per quanto gli fu consentito in questo breve volger di tempo, pose ogni cura perchè fosse migliorato in modo da renderlo più efficace.

Fra i miglioramenti ricordo le disposizioni che sottraggono alla liquidazione immediata lo *stock* delle 400 mila tonnellate che avrebbe reso pressochè vana l'opera del Consorzio circa la disciplina delle vendite e inefficace l'azione per regolare il mercato; ricordo le facilitazioni fiscali; ricordo le norme dirette a dare al Consorzio i mezzi finanziari a poter esplicare utilmente l'opera sua, e la sistemazione garantita d'un regolare servizio di cassa; ricordo infine le disposizioni intese a fornire i capitali per l'impianto dei magazzini generali e della Banca mineraria.

Ma non era facile, nell'attuare un sistema nuovo, prevedere con apposite disposizioni tutte le difficoltà, e disciplinare tutto in modo da evitare gravi perturbamenti nel periodo che precederà la definitiva costituzione del Consorzio. Ecco perchè si è dovuta domandare una delegazione di poteri senza darsi pensiero della conseguente responsabilità.

Di certo non si potranno evitare gl'inconvenienti ai quali allude l'Ufficio centrale e dei quali rende a priori responsabile il Governo, qualunque essi siano e qualunque ne possa essere la cagione, ma rammentando quanta buona volontà esso ha posto su questo argomento, anche sorgessero eventuali inconve-

nienti non si dimenticherà che sta scritto che molto sarà perdonato a chi molto ha amato!

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Non posso che confermare oralmente quello che ho detto nella relazione, cioè che la Commissione, pur rendendosi conto delle gravi difficoltà che presenterà questo periodo di transizione tra il regime della Società Anglo-Sicula e quello del Consorzio, ha pienissima fiducia che il Governo saprà ovviare a tutti gli inconvenienti che si potranno verificare. La Commissione mi ha dato pienissimo mandato perchè io esprima la fiducia completa nel Governo al riguardo di siffatta questione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 18. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 19.

Nello statuto dei magazzini generali sarà stabilito ch'essi assumono l'obbligo di anticipare senza interessi le spese di trasporto degli zolfi siciliani, dalle stazioni ferroviarie di spedizioni ai luoghi di deposito, da rimborsarsi all'uscita delle singole quantità di zolfo.

Il credito per le dette spese di trasporto è preferito al credito con pegno.

(Approvato).

Art. 20.

Oltre quelle indicate nelle leggi di cui all'articolo 18, sono dichiarate di pubblica utilità le opere destinate a facilitare il trasporto degli zolfi dai luoghi di produzione alle stazioni ferroviarie di partenza, o da quelle di arrivo ai magazzini generali, o da questi a bordo delle navi.

(Approvato).

Art. 21.

Tutti gli zolfi delle miniere siciliane saranno depositati e custoditi nei magazzini generali, a disposizione del Consorzio.

Colle norme e garanzie che saranno stabilite nello statuto:

a) i detti zolfi, sino a quando i magazzini

generali non siano in funzione, potranno essere depositati negli attuali magazzini privati; e questi potranno d'accordo col Consorzio essere trasformati in magazzini consorziali, alla diretta dipendenza dei magazzini generali;

b) il Consorzio può concedere che lo zolfo destinato al consumo nell'interno dell'Isola sia consegnato ai compratori sui luoghi di produzione o nelle stazioni ferroviarie.

(Approvato)

Art. 22.

Per lo sconto a tasso di favore delle note di pegno degli zolfi depositati nei magazzini generali, il Banco di Sicilia è autorizzato ad eccedere sino a L. 10 milioni, la somma di L. 6 milioni, di cui all'art. 30 del testo unico della citata legge sugli Istituti d'emissione, con esenzione dell'aumento di tassa, di cui all'articolo 23 della legge stessa, a condizione che l'eccedenza risulti esclusivamente applicata alle operazioni considerate nel presente articolo.

(Approvato).

Art. 23.

Il capitale della *Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia*, di cui al numero 2 dell'art. 2, sarà fornito dal tesoro dello Stato e senza diritto di rimborso, per la somma di L. 2,000,000 da iscriversi a carico dell'esercizio 1905-906, qualora l'avanzo dell'esercizio stesso, accertato dal ministro del tesoro, basti a coprire l'indicata assegnazione e per altri due milioni dal Banco di Sicilia, a misura del bisogno, cogli'interessi al saggio minimo, e gli sarà rimborsato dal Consorzio ratealmente nel termine non maggiore di otto anni.

Il Banco di Sicilia preleverà i due milioni dalla massa di rispetto, salvo gli effetti del capoverso dell'art. 50 della legge sugli Istituti d'emissione.

Il Banco di Sicilia sulla somma destinata per la costituzione della Banca mineraria farà alla Giunta speciale di cui all'art. 29, le anticipazioni che gli saranno richieste per i bisogni della azienda provvisoria. La parte delle dette anticipazioni destinata a spese d'amministrazione, verrà rimborsata sul prelevamento di cui all'art. 13, n. 1.

Sopra la parte dei prelevamenti di cui all'ar-

articolo 13, n. 2, e che sarà destinata al rimborso e sopra tutte le attività della Banca, il Banco di Sicilia avrà diritto di prelazione.

Lo Statuto della Banca sarà preparato e deliberato a norma dell'art. 11, ed approvato dal ministro di agricoltura, industria e commercio e dal ministro del tesoro.

Le cariche di amministratore della Banca e quella di amministratore del Consorzio sono incompatibili.

Chiunque abbia esercitato una di esse non può essere nominato all'altra carica, se non sia trascorso un anno dalla cessazione.

(Approvato).

CAPO III.

Disposizioni generali.

Art. 24.

Dal 1° agosto 1906, nella tassa speciale di abbonamento di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1897, n. 317, sono comprese anche le tasse di registro eccettuate dal detto articolo e le tasse sulle polizze di carico dello zolfo, previste dall'art. 31 della legge 6 luglio 1862, numero 680.

Con questa modificazione è convertito in legge il Regio decreto 28 gennaio 1906, n. 11, che estende agli zolfi delle miniere delle altre provincie del Regno le disposizioni della citata legge 22 luglio 1897.

Le industrie di molitura, molitura con solfato di rame per l'agricoltura, raffinazione e sublimazione dello zolfo nazionale, sono esenti dalle tasse di cui lo zolfo è stato sgravato mercè la tassa speciale di abbonamento.

Dal 1° agosto 1906, salvo i provvedimenti di cui all'art. 42 della legge 1° marzo 1886, numero 3682, la sovrimposta provinciale e comunale sulle zolfare siciliane è consolidata nella somma complessiva riscossa per l'anno 1905.

L'intendente di finanze, in proporzione della produzione di ogni singola miniera nell'anno precedente, farà annualmente il reparto della detta somma alle varie miniere in esercizio esistenti nel territorio della provincia o del comune a cui la sovraimposta spetta.

(Approvato).

Art. 25.

Le nuove società commerciali che si costituissero allo scopo di esercitare miniere di zolfo, industrie ed operazioni commerciali nelle quali lo zolfo sia elemento principale, sono esenti da qualsiasi tassa.

Pari esenzioni godranno in tutta la durata del loro esercizio le società estere costituite per esercitare in Italia i medesimi scopi, sia nelle pratiche legali e fiscali per farsi riconoscere nel Regno, sia nello stabilire una agenzia generale od una rappresentanza.

(Approvato).

Art. 26.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, su parere conforme del Consiglio superiore dell'industria e del commercio, concederà la dichiarazione di pubblica utilità, a norma delle leggi vigenti, per le opere che si renderanno necessarie all'impianto ed all'ulteriore svolgimento di quelle industrie già esistenti e che potranno sorgere in qualsiasi provincia del Regno e che avranno per oggetto l'utilizzazione dello zolfo e dei suoi derivati, escluse le piriti.

(Approvato).

Art. 27.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge il Governo del Re presenterà al Parlamento un disegno di legge per regolare il contratto di lavoro nelle zolfare siciliane.

(Approvato).

Art. 28.

È data facoltà al Governo del Re, sentita la Commissione di cui all'articolo 30, di emanare per decreti Reali le disposizioni transitorie, comprese quelle per i provvedimenti temporanei, necessari durante la gestione provvisoria di cui all'articolo 29 e tutte le altre disposizioni necessarie per la completa attuazione della presente legge.

Un regolamento per la esecuzione di essa verrà pubblicato entro tre mesi dalla data della medesima.

(Approvato).

CAPO IV.

Disposizioni transitorie.

Art. 29.

Dall'attuazione della presente legge la rappresentanza e la gestione del Consorzio sono affidate provvisoriamente ad una Giunta speciale, composta del commissario di cui all'articolo 10, che la presiede e ne esegue le deliberazioni, e di quattro membri nominati dal Governo del Re. La Giunta procederà colle norme e coi mezzi che saranno stabiliti per decreto Reale.

Le funzioni del commissario e della Giunta speciale cesseranno dal giorno dell'insediamento dei nuovi amministratori eletti secondo lo statuto già approvato.

Durante questo periodo le Camere di commercio ed arti ed i comuni dell'isola dovranno dare sollecitamente esecuzione gratuita a tutte le richieste del commissario.

(Approvato).

Art. 30.

Presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, vi sarà una Commissione composta di cinque membri nominati con decreto Reale. Essa darà parere sullo statuto del Consorzio, sul regolamento per la esecuzione della presente legge e sopra tutti gli altri argomenti che il Ministero stesso sottoporrà al suo esame.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione di spese per opere pubbliche e variazioni ai residui di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-1906:

Senatori votanti	83
Favorevoli	77
Contrari	6

Il Senato approva.

Aggregazione del comune di San Pietro Avellana al mandamento di Carovilli:

Senatori votanti	83
Favorevoli	67
Contrari	16

Il Senato approva.

Trasporto di fondi riguardanti le pensioni per l'esercizio 1905-906, dai bilanci del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici a quelli degli affari esteri e dell'istruzione pubblica:

Senatori votanti	83
Favorevoli	76
Contrari	7

Il Senato approva.

Tombola telegrafica a favore dell'ospedale di Chieti:

Senatori votanti	82
Favorevoli	68
Contrari	14

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1905-906:

Senatori votanti	85
Favorevoli	74
Contrari	11

Il Senato approva.

Autorizzazione ad applicare provvisoriamente modificazioni alla tariffa dei dazi doganali:

Senatori votanti	85
Favorevoli	79
Contrari	6

Il Senato approva.

Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali nella parte relativa all'applicazione della sovratassa dell'alcool ai vini importati dall'estero:

Senatori votanti	84
Favorevoli	80
Contrari	4

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1905-906:

Senatori votanti	84
Favorevoli	77
Contrari	7

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 1,081,300.96 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905, concernenti spese facoltative:

Senatori votanti	78
Favorevoli	69
Contrari	9

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 39,864.22 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905:

Senatori votanti	78
Favorevoli	70
Contrari	8

Il Senato approva.

Proroga del termine fissato per la zona monumentale di Roma:

Senatori votanti	78
Favorevoli	70
Contrari	8

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione di ballottaggio per la nomina di quattro membri della Commissione per il regolamento interno del Senato.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della vendita di immobili militari al comune di Palmanova (N. 354);

Modificazione alle leggi sulle pensioni degli operai borghesi dell'Amministrazione militare (N. 342);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 326);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 335);

Approvazione del trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e la Repubblica dell'Equatore del 12 agosto 1900 (N. 344);

Approvazione della Convenzione per la creazione di un Istituto internazionale di agricoltura conclusa fra l'Italia ed altri Stati il 7 giugno 1905 (N. 345);

Trattato di commercio, di dogana e di navigazione fra l'Italia e la Bulgaria del 13 gennaio 1906 (N. 346);

Esecuzione del trattato di amicizia, commercio e navigazione concluso fra l'Italia e la Repubblica di Nicaragua il 25 gennaio 1906 (N. 347);

Convalidazione dei Regi decreti per la proroga dell'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e il Montenegro del 22 dicembre 1903 e del precedente trattato di commercio del 28 marzo 1883 (N. 348);

Nuova proroga dei tribunali misti (della riforma) in Egitto (N. 349);

Istituzione di un consorzio e altri provvedimenti per l'industria solfifera siciliana (N. 351).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Acquisto diretto di carboni per la Regia marina (N. 372);

Miglioramento delle condizioni di carriera ed economiche dei sottufficiali e degli specialisti del Corpo Reale equipaggi (N. 369);

Avanzamento dei guardiamarina al grado di sottotenente di vascello (N. 370);

Sistemazione dei depositi di munizioni, dei depositi viveri e dei panifici per la R. marina e lavori per le piazze marittime (N. 371);

Conciliazione delle contravvenzioni in materia forestale (N. 330);

Modificazione dell'art. 58 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (Serie 3^a), per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica (N. 314);

Disposizioni circa il personale lavorante occorrente per la fabbrica di siluri della Regia marina a San Bartolomeo (Spezia) (N. 368);

Lavori addizionali e spese di arredamento per la casa demaniale in Therapia ad uso della Regia Ambasciata in Costantinopoli (N. 382);

Maggiori assegnazioni di L. 68,500 al capitolo 29 « Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali » del bilancio passivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 383);

Stanziamiento di L. 140,000 in uno speciale capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907, con la denominazione « Spese per la Macedonia » (N. 384).

Riforma dei ruoli organici dei personali dipendenti dal Ministero del tesoro (N. 378).

Autorizzazione della spesa di lire 95,000 per l'acquisto di locali e per i lavori di sovra-edificazione necessari allo scopo di riunire nel palazzo demaniale detto della Consolazione in Genova, diversi uffici finanziari in quella città (N. 366);

Sull'esercizio della professione di ragioniere (N. 332);

Riforme nei servizi amministrativi nell'Amministrazione centrale della marina (N. 373).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 16 luglio 1906 (ore 19).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.